

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48_ del Registro – ADOZIONE DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (PUC), AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART.5 DELLA L.R. N.28/1999.

Data 18/10/ 2012 -

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 18,00, nella sala delle riunioni consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 4430 del 9 ottobre 2012 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente	X	
3	ALESSI ENZO	Consigliere	X	
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	MESSINA GIANBATTISTA	Consigliere		X
9	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere		X
10	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
11	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
12	FAVATA GIUSEPPE		X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 03

Presenti 09

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco geom. Alessandro Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Territo Concetta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Programmazione urbanistica del settore commerciale (PUC) ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 28/1999". Osserva che si tratta di una proposta di deliberazione di iniziativa dell'Ufficio che porta la firma del Commissario ad acta di nomina regionale Domenico di Mare e che è corredata dal pare di regolarità tecnica favorevole ed invita il Responsabile dell'Area Tecnica di illustrarne il contenuto.

Il **Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Schifano Luigi**, dà lettura ed illustra il contenuto della proposta di deliberazione.

Il **Presidente del Consiglio**, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in esame.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	09
Favorevoli	03 (Bordenga, Ricottone, Scarlata)
Contrari	--
Astenuti	06 (Favata, Ferreri, Saia, Costanza, Alessi, Lercara).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della superiore votazione con voti favorevoli 03 ed astenuti 06;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in esame.

Il **Presidente del Consiglio**, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, passa all'argomento posto al successivo punto all'ordine del giorno.

- segue -



AREA III

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
servizitecnici@comune.villalba.ct.it

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Prop. N. 44... del 19... ¹⁹07 2012

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 20 LUG. 2012

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE (PUC), AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.28/1999.

D'Ordine del Commissario ad Acta
Dott. Domenico Di Mare

Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)



COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidente della Regione 11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 28/1999;

PREMESSO:

- che il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 28/1999 dispone che, ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessorato Regionale delle Attività Produttive), emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale;
- che, il comma 5 dell'art. 5 della L.R. n. 28/1999, di riforma della disciplina del commercio dispone che i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi con i Piani di Urbanistica Commerciale (PUC) approvati anche a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate;
- che il comma 6 dello stesso articolo dispone che in caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali;
- che la circolare n. 4 del 23 ottobre 2008, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 50 del 31 ottobre 2008, invitava i comuni inadempienti a dotarsi senza indugi, e comunque entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima circolare, di specifica programmazione urbanistica commerciale, con l'avvertenza che, non provvedendo, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive avrebbe avviato le procedure per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 28/1999;
- che con circolare n. 4 dell'8 ottobre 2009 l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, per i comuni inadempienti, comunicava l'avvio delle procedure di nomina dei commissari ad acta;
- che l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in forza dell'art. 6 della L.R. 28/08/1997, n. 3, con D.A. n. 3148/8 del 26/11/2010, ha nominato, per un periodo di mesi tre, il Dott. Domenico Di Mare Commissario ad Acta presso l'Amministrazione Comunale di Villalba (CL) per l'adozione, in via sostitutiva dei competenti organi comunali, del Piano Urbanistico Commerciale di cui all'art. 5 della L.R. n. 28/1999;
- che, in data 21/02/2011, presso l'Area Tecnica del Comune si è insediato il nominato Commissario ad Acta che, con nota prot. n. 1069, di pari data, chiedeva al Sindaco del

Comune di Villalba la disponibilità del personale in forza all'Area Tecnica per la redazione del P.U.C.;

- che, con nota in pari data e numero di protocollo, il Sindaco comunicava la disponibilità richiesta;
- che, con nota 24/03/2011, prot. n. 1700, il Dott. Domenico Di Mare chiedeva all'Assessorato delle Attività Produttive una proroga dell'incarico;
- che l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive con D.A. n. 323/GAB del 26/05/2011, ha prorogato la nomina del Dott. Domenico Di Mare per mesi tre, al fine di adempiere al compito suddetto;
- che, con nota 12/12/2011, prot. n. 6301, il Dott. Domenico Di Mare chiedeva all'Assessorato delle Attività Produttive una ulteriore proroga dell'incarico;
- che l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive con D.A. n. 719/GAB del 14/03/2012, ha prorogato la nomina del Dott. Domenico Di Mare per ulteriori mesi tre;

VISTO

- il progetto di "Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale" redatto, in data 30/05/2012, dal Responsabile dell'Area III, Arch. Luigi Schifano, composto dalla Relazione e dalla Tavola 1 Zonizzazione del centro urbano;

PRESO ATTO

- che non è possibile acquisire il parere della Commissione Comunale per il Commercio in quanto non istituita;



CONSIDERATO

- che necessita approvare il Piano in oggetto al fine di razionalizzare la rete commerciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- VISTO l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di adottare, ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, il "Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale" (PUC) redatto dal Responsabile dell'Area III – Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, Arch. Luigi Schifano, composto dalla Relazione e dalla Tavola 1 Zonizzazione del centro urbano;
- 2) Di inviare copia della presente al Commissario ad acta Dott. Domenico Di Mare;
- 3) Di demandare al Responsabile dell'Area III il compito di predisporre gli adempimenti di cui al citato comma 5 dell'art. 5 della L.R. n. 28/1999.

Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)




PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 della Legge 8/6/1990, 142, come recepita con L.R. 11/12/1991,n.48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

li 19.08.2012

Il Responsabile dell'Area III

[Handwritten signature]



PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.53 della Legge 8/6/1990,n.142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991,n.48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

li _____

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.55 della Legge 8/6/90,n.142,come recepita dalla L.R.11/12/91,n.148, ATTESTA che la spesa derivante dalla presente proposta TROVA/NON TROVA copertura finanziaria come segue:

Cap. _____ Bil. _____ Comp/Res. Cap. _____ Bil. _____ Comp/Res. Cap. _____ Bil. _____ Comp./Res.

Somma stanziata £. _____ Somma stanziata £. _____ Somma stanziata £. _____

Somma impegnata £. _____ Somma Impegnata £. _____ Somma impegnata £. _____

Importo presente £. _____ Importo presente £. _____ Importo presente £. _____

Somma disponibile £. _____ Somma disponibile £. _____ Somma disponibile £. _____

li _____

Il Responsabile di Ragioneria



COMUNE DI VILLALBA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

AREA III[^]
Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
Ufficio Commercio

**PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DEL SETTORE COMMERCIALE**

Allegati:


- RELAZIONE
 TAVOLA 1 - Zonizzazione del centro urbano

Adottato con Deliberazione Consiliare n. ____ del ____


Villalba, li **30 MAG. 2012**

Il Responsabile dell'Area III[^]

(Arch. Luigi Schifano)



Visto: Il Sindaco
(Geom. Alessandro Piumeri)



Visto: Il Commissario ad Acta
(Dott. Domenico Di Mare)

*PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DEL SETTORE COMMERCIALE*



INDICE

- Relazione	pag. 02
- Aspetto normativo generale	pag. 03
- Principali innovazioni normative	pag. 04
- Metodologie	pag. 06
- Valorizzazione della piccola distribuzione	pag. 06
- Analisi della rete commerciale	pag. 07
- Valutazione del dimensionamento della rete distributiva Comunale	pag. 08
- Valutazione delle problematiche poste dalla dislocazione attuale della rete commerciale	pag. 08
- Norme tecniche di attuazione	pag. 09

Riferimenti normativi

^ Legge Regionale 22.12.1999. n.28	pag. 16
^ Decreto Presidenziale 11.07.2000	pag. 36
^ Decreto Presidenziale 26.07.2000	pag. 62

RELAZIONE

Il Comune di Villalba è ubicato all'estremità nord della provincia regionale di Caltanissetta da cui dista circa km 43, al confine con i comuni di Valledlunga Pratameno, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Marianopoli, Mussomeli e Cammarata.

Le vie di comunicazione principali sono costituite dalla S.P. 18 Villalba-Valledlunga Pratameno, dalla S.P. 16 tratti Villalba-Mussomeli e Villalba-Scalo che permette di raggiungere la SS., la trazzera Villalba-Marianopoli e la strada Interprovinciale che collega Villalba al bivio Tumarrano posto lungo la SS. 189 Palermo-Agrigento.

Tramite la S.P. 16 è raggiungibile la stazione di Villalba che dista 5 Km dal centro abitato.

Il territorio comunale, esteso kmq 41,40, è individuato nelle seguenti tavolette dell'Istituto Geografico Militare:

267 * I° N-E * VILLALBA
267 * I° N-O * PIZZO FICUZZA
259 II° S-O * VALLEDOLMO
259 II° S-E VALLELUNGA PRATAMENO

L'assetto del territorio è tipicamente collinare con un'altimetria compresa tra la quota 360 metri s.l.m. della contrada Piana la Cucca e la quota 891 metri s.l.m. del Cozzo di Pirtusillo. Il territorio è caratterizzato da una scarsa acclività e le pendenze risultano prevalentemente inferiori al 20%.

Lo strumento urbanistico oggi con vincoli decaduti, è rappresentato dal piano regolatore generale approvato con decreto 146/DRU del 15 aprile 1999. Inoltre è stato approvato il piano particolareggiato per il recupero del centro storico con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica presso l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 502 del 7 luglio 2011.

Su tale territorio si riscontra una successione demografica dominata dalla tendenza al regresso nel numero dei residenti soprattutto a quelli appartenenti alle classi centrali d'età e meglio specificati:

- fino a 3 anni	n. 74	(43 maschi e 31 femmine)
- da anni 4 ad anni 15	n. 175	(89 M. e 86 F.)
- da anni 16 ad anni 65	n. 1.060	(530 M. e 530 F.)
- oltre anni 66	<u>n. 447</u>	
POPOLAZIONE TOTALE	n. 1.756	

Popolazione attiva	n. 2.260
Popolazione non attiva	n. 1.440
Popolazione Centro Storico	n. 2.100
Popolazione in altre zone	n. 1.600

La popolazione al 31 dicembre 2010 è stata di n. 1.756 abitanti.

Anni	Num. Abitanti
Dal censimento 1941	4.629
Dal censimento 1951	5.081
Dal censimento 1961	3.921
Dal censimento 1971	2.408
Dal censimento 1981	2.307
Dal censimento 1991	2.152
Dal 31/12/2001	1.915
Dal 31/12/2002	1.895
Dal 31/12/2003	1.861
Dal 31/12/2004	1.857
Dal 31/12/2005	1.806

Dal 31/12/2006	1.807
Dal 31/12/2007	1.796
Dal 31/12/2008	1.761
Dal 31/12/2009	1.755
Dal 31/12/2010	1756

ASPETTO NORMATIVO GENERALE

Dal punto di vista urbanistico, il Comune è dotato di P.R.G. approvato con D.A. n°. 146/DRU del 15.04.1999, oggi con vincoli decaduti.

L'Ente è chiamato ad adeguare il P.R.G. alla L.R. n° 28 del 22/12/1999 ed ai D.P.R.S. dell'11/07/2000 e del 26.07.2000 ed ai DD.AA. del 12.07.2000 per l'aspetto che riguarda le prescrizioni di carattere urbanistico con preciso riferimento al settore commerciale.

Per affrontare tale studio di fattibilità di adeguamento del P.R.G. in funzione della L.R. 28/12/1999 n° 28 e successive modifiche ed integrazioni, si è deciso di analizzare due aspetti fondamentali della realtà esistente e precisamente:

1. La rete commerciale su posto fisso;
2. Gli aspetti urbanistici direttamente collegati all'ambito commerciale.

L'analisi di questi due aspetti si è resa necessaria sia per una corretta valutazione sulle possibilità di futuro sviluppo che può avere la rete commerciale esistente nell'ambito di un nuovo assetto complessivo del Comune dal punto di vista commerciale ed urbanistico.

Preliminarmente si ritiene necessario fare un breve cenno sulla evoluzione delle norme che regolano la materia.

Il concetto di programmazione commerciale è stato introdotto per la prima volta dalla Legge 11 Giugno 1971, n° 426, la quale prescriveva che i Comuni elaborassero un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al fine di favorire una più razionale evoluzione della struttura distributiva. Detto piano si prefiggeva alcuni obiettivi fondamentali:

1. Determinare il limite massimo di superficie di vendita per generi di largo e generale consumo (Tabelle I, IA, II, VI, VIII e IX);
2. Determinare la superficie minima dei punti di vendita in modo da tendere al graduale conseguimento di una più ampia dimensione media;
3. Promuovere e favorire lo sviluppo dei punti di vendita che adottino moderne tecniche di distribuzione.

Dopo quasi trent'anni la disciplina della Legge n° 426/71 è stata in buona parte riformata dal D.Lgs. 31 Marzo 1998, n° 114 che prevede la riduzione dalle originali 14 tabelle merceologiche a 2 soli settori: Alimentare e Non alimentare e 3 tipologie di esercizio commerciale: di vicinato, media struttura di vendita e grande struttura di vendita (detta distinzione viene effettuata sulla base di parametri variabili che tengono conto della superficie in relazione alla dimensione abitativa dei singoli comuni).

Con quasi due anni di ritardo, quindi, l'Assemblea Regionale Siciliana ha esitato dall'Aula la L.R. 22 Dicembre 1999, n° 28.

Con la L.R. n° 22 dicembre 1999, la Regione Siciliana ha confermato la struttura del D. Lgs. n° 114/98 (Decreto Bersani), introducendo alcuni correttivi ritenuti più aderenti alle esigenze dell'attività commerciale in Sicilia:

Sono stati ristretti i limiti di superficie massima previsti per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita;

Il settore non alimentare è stato suddiviso in due raggruppamenti di cui uno (abbigliamento/calzature) sottoposto a contingentamento come il settore alimentare;

E' stato recuperato il ruolo attivo e di mediazione del Comune nel programmare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;

E' stato introdotto, per il commercio elettronico, una forma di pubblicità delle aziende che esercitano tale tipo di attività.

Rimane normata dal D.Lgs. n. 114/98 la disciplina relativa alla cosiddetta (rottamazione degli esercizi commerciali).

Le difficoltà che oggi i comuni si stanno trovando a dover affrontare riguardano problematiche legate alle dimensioni del centro abitato, all'aspetto morfologico del territorio ed all'assetto urbanistico; problematiche che pongono in risalto situazioni atipiche ed alcune volte anche incompatibili con il nuovo

assetto normativo.

Il quadro normativo regionale, infine, si completa con l'emanazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 11/07/2000 con il quale vengono emanate le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale nonché i criteri di programmazione urbanistica e commerciale.

PRINCIPALI INNOVAZIONI NORMATIVE

Trascurando il dettato normativo del D.Lgs. n° 114/98, si è ritenuto dovere esaminare nel dettaglio le principali innovazioni introdotte nella disciplina del commercio dalla L.R. n° 28/99 che, come detto modifica ed, in parte recepisce, il testo dello stesso D.Lgs. n° 114/98.

Le innovazioni introdotte dalla normativa Regionale possono riassumersi nei punti seguenti:

1) Il commercio al dettaglio è legato da uno stretto vincolo di interdipendenza dai Piani Regolatori Generali e Particolareggiati che i comuni devono predisporre per regolamentare lo sviluppo dell'edilizia urbana;

2) Le attività di commercio al dettaglio, come già detto in paragrafi precedenti, non più classificate per "tabelle merceologiche" (ex L.426/71), vengono distinte in due settori e tre raggruppamenti individuati a seconda della categoria merceologica dei prodotti posti in vendita:

SETTORE ALIMENTARE

➤ I - raggruppamento - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa;

SETTORE NON ALIMENTARE

➤ II - raggruppamento - che comprende prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), inclusi articoli di abbigliamento e calzature per i bambini oltre i tre anni d'età, calzature;

➤ III - raggruppamento - che comprende i prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II) inclusi gli altri articoli e prodotti per la puericoltura, esclusi i prodotti alimentari.

Tale nuova classificazione ha reso necessario un attento lavoro di "identificazione" delle vecchie tabelle merceologiche nei nuovi raggruppamenti.

3) Gli esercizi commerciali sono adesso classificati per superficie di vendita e per dimensioni demografiche dei comuni nei quali sono ubicati in:

- a) esercizi di vicinato;
- b) medie strutture di vendita;
- c) grandi strutture di vendita;
- d) centri commerciali.

I Comuni sono stati divisi nelle seguenti tre fasce demografiche:

- a) comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

La combinazione tra la superficie di vendita e la popolazione residente nel Comune, determinano la classificazione dell'attività commerciale.

Nel caso del comune di Villalba, collocandosi esso nella fascia demografica di tipo a) con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, si determinerà la seguente classificazione degli esercizi di vendita:

- a) esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq. 100;
- b) CORS di vendita con superficie di vendita compresa tra mq. 101 e mq. 600;
- c) grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 600;
- d) centri commerciali di tipo (a) (D.P.R.S. 11/07/2000 art. 4 c. 5 lett a) mercato coperto che si realizza dall'aggregazione di un minimo di quattro ad un massimo di sei esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune.

4) Revisione e modifica sostanziale del sistema autorizzatorio, che con la vecchia normativa era prevalente, mentre con il nuovo assetto diventa:

- a) per gli esercizi di vicinato:
 - comunicazione per il settore non alimentare (III raggr.)
 - autorizzazione per il settore alimentare (I raggr.) e per il settore non alimentare Abbigliamento e Calzature (II raggr.);
- a) per le medie e grandi strutture di vendita:
 - autorizzazione salvo l'esistenza dei requisiti di ordine morale e qualifica professionale relativa

al settore alimentare.

- 5) Scomparsa del vecchio concetto di superficie minima per le attività commerciali prevista dalla vecchia normativa ed il contingentamento della superficie disponibile per le varie attività;
- 6) Cambia il riferimento agli orari di apertura delle attività commerciali verranno considerate situazioni particolari come quelle relative ai centri a totale o parziale vocazione turistica. Tale novità può consentire l'organizzazione di un migliore servizio, volto all'incentivazione del turismo, che può diventare volano di sviluppo per le attività situate in piccoli centri che possono incrementare il loro volume d'affari adattando i propri orari di lavoro (apertura e chiusura) ai flussi turistici
- 7) Elimina parzialmente il REC che rimane in vita esclusivamente per gli esercizi di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e per le imprese turistiche;
- 8) Sopprime il piano della rete distributiva di vendita ex L.426/71.

METODOLOGIA

Al fine di procedere ad una verifica della compatibilità dello strumento urbanistico con i criteri di programmazione introdotti con più volte citato D.P.R.S. 11.07.2000, è necessaria una analisi preliminare della rete esistente in rapporto alla struttura urbanistica ed alla densità demografica della zona ove è ubicata.

Considerato che l'art. 2 delle direttive emanate con il D.A. 11/7/2000 definisce la tipologia degli esercizi commerciali e le dimensioni sulla base della superficie di vendita, si è proceduto ad accorpere gli esercizi secondo il seguente schema:

- a) Tipologia : Settore alimentare e settore non alimentare.
- b) Superficie di vendita:
 - 1) Esercizi di vicinato (Esercizi di piccole dimensioni che nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti possono avere una superficie di vendita non superiore a mq. 100);
 - 2) Medie strutture di vendita (Esercizi che nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti possono avere una superficie di vendita da mq. 101 a mq. 600);
 - 3) Grandi strutture di vendita (Esercizi che nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti possono avere una superficie superiore a mq. 600) e possono essere di:
 - livello inferiore (strutture sino a 5.000 mq.);
 - livello superiore (strutture oltre 5.000 mq.).

Si è tenuta presente, infine, la definizione data dalla norma vigente alla superficie di vendita di un esercizio commerciale.

Detta definizione riportata nell'art.2 comma 1, lettera d), della legge regionale 22 dicembre 1999, n° 28 identifica: "...per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazioni, uffici e servizi..."

VALORIZZAZIONE DELLA PICCOLA DISTRIBUZIONE

Il Piano del Commercio è orientato, alla piena valorizzazione della piccola distribuzione in un quadro di collaborazione ed integrazione con le altre forme di distribuzione commerciale.

In attuazione dei principi contenuti nella legge regionale tesi alla promozione di processi di integrazione degli esercizi di vicinato, riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale in relazione alla qualità dei servizi per la popolazione residente, i consumatori e la domanda turistica nonché alla riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente.

A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà ad attivare, nell'ambito della procedure, impegni precisi agli interventi nel senso di:

- guidare la riorganizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva;
- migliorare i servizi alla cittadinanza preservando la rete commerciale tradizionale di commercio e artigianato valorizzandone la specificità e la presenza sul territorio
- garantire la preferenza per la individuazione alle aziende ed agli imprenditori localizzati nei quartieri oggetto dell'intervento;
- favorire forme consortili di gestione;
- favorire l'acquisto degli spazi dei centri commerciali da parte dei soggetti inseriti.

I principi ed obiettivi, inerenti la materia specifica del presente provvedimento, espressi nella Legge Regionale 22 dicembre 1999 n.28, di "riforma della disciplina del commercio" sono individuabili in:
a) la trasparenza del mercato, la trasparenza e la libertà d'impresa nonché la libera circolazione delle merci;

- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche ai fini del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali.

Gli strumenti per perseguire le finalità sopra riportate possono essere sintetizzate nelle seguenti misure:

- riorganizzazione delle tipologie merceologiche in nuovi settori di raggruppamenti;
- definizione delle tipologie di esercizio;
- programmazione della rete distributiva;
- ridefinizione e semplificazione delle procedure amministrative.

ANALISI DELLA RETE COMMERCIALE ESISTENTE

Le attività commerciali in atto si trova per circa il 50 per cento all'interno del centro storico, il rimanente 50 per cento al di fuori dal centro storico.

In particolare nel centro abitato sono individuate le seguenti attività commerciali:

Gli esercizi di vicinato (n. 16 su 23), per il 70% sono ubicati nella zona gravitante intorno la Piazza Vittorio Emanuele, nel quadrilatero individuato dalle Vie Libertà, Meli, Roma e Crispi, il restante 30% è distribuito in maniera pressoché uniforme sull'intera altra parte del centro abitato.

La superficie di vendita degli esercizi di vicinato è pari a metri quadrati 943, che rappresentano il 53 per cento di tutta la rete commerciale, distinti in:

- metri quadrati 364, pari al 20 per cento di tutta la rete distributiva, per il settore alimentare;
- metri quadrati 579, pari al 33 per cento di tutta la rete distributiva, per il settore non alimentare;
- le medie strutture di vendita sono installate nelle immediate vicinanze del centro storico e coprono una superficie di vendita complessiva di metri quadrati 850, che rappresentano il 47 per cento della rete commerciale, così distinti:
 - metri quadrati 136, pari a 7 per cento di tutta la rete distributiva, per il settore alimentare;
 - metri quadrati 714, pari a 40 per cento di tutta la rete distributiva, per il settore non alimentare;
 - non esistono grandi strutture di vendita.

VALUTAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE

Allo stato attuale la distribuzione commerciale avviene attraverso due tipologie di esercizi commerciali:

- esercizi di vicinato, che rappresentano il 53 per cento del totale degli esercizi commerciali, distinti in commercio:
 - alimentare, 20 per cento;
 - non alimentare, 33 per cento;
- medie strutture di vendita, che rappresentano il 47 per cento del totale degli esercizi commerciali, distinti in commercio:
 - alimentare, 7 per cento;
 - non alimentare, 40 per cento.

L'intera rete distributiva copre, per il 27% il settore alimentare e per il 73% quello non alimentare.

La superficie media di vendita degli esercizi di vicinato si è attestata sul valore di circa 40 metri quadri variabili tra 16 e 90 mq.; le vigenti norme in materia igienico-sanitaria ed edilizia hanno inoltre generato una evoluzione qualitativa di tali aspetti, sia per gli esercizi commerciali esistenti che di nuova apertura.

PROBLEMATICHE INERENTI L'ATTUALE DISLOCAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE

La regolare conformazione delle strade del centro abitato e le loro dimensioni, garantiscono all'utenza la completa accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale alla rete di distribuzione commerciale.

La maglia urbana a schema geometrico, tipica dei paesi di nuova fondazione (sec. XVIII, sorti a seguito di "*Licentia populandi*"), e l'orografia del sito su cui è posto il centro urbano, consentono all'utenza la massima fruizione veicolare e pedonale, della rete di distribuzione commerciale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1

Integrazione di norme tecniche

Le presenti norme tecniche integrano e modificano, per la parte relativa agli insediamenti commerciali, l'attuale P.R.G nonché il vigente P.P.R.C.S.

La suddivisione del territorio comunale contenuta nel P.R.G è confermata ai fini della presente programmazione commerciale.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e del D.P.R.S. 11 luglio 2000 si intende:

- a) Per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree private o su aree pubbliche nell'ambito delle previsioni programmatiche adottate a norma della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) Per commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e normata dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi. Scaffalature, vetrine e simili. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici servizi igienici, impianti tecnici, ed altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti (se non accompagnati da personale addetto alle vendite), nonché gli spazi di avancassa.

Per avancassa si intende l'area del locale commerciale collocata al di là di quella delimitata dalla barriera delle casse.

La zona espositiva, destinata alla vendita di alcune tipologie di prodotti, quali per esempio autovetture, caravan, mobili, o altre tipologie di prodotti, deve intendersi a tutti gli effetti superficie di vendita;

- e) Per superficie di vendita di un centro commerciale quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- f) Per centro commerciale un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica, che condividono strutture e infrastrutture comuni gestite unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone);
- g) Per Factory Outlet Centre I centri commerciali costituiti da punti di vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano propri punti di vendita;
- h) Per area commerciale integrata o parco commerciale un'area di almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata alle attività commerciali al dettaglio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari;
- i) Per area commerciale integrata o parco commerciale di livello superiore un'area superiore ai cinque ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata alle attività commerciali al dettaglio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali (di cui una deve essere grande struttura di vendita di livello superiore), per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari;
- j) Per popolazione residente quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3

Settori merceologici

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in applicazione dell'art. 3, comma 1 legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, i settori merceologici sono i seguenti:

- a) Settore alimentare;

b) Settore non alimentare.

Art. 4

Tipologia degli esercizi commerciali

Le tipologie di esercizi commerciali determinati in base alla classe demografica del comune di Vallelunga Pratameno sono le seguenti:

- a) Esercizio di vicinato: quello di piccola dimensione avente una superficie di vendita non superiore a mq. 100;
 - b) Media struttura di vendita: quella avente una superficie di vendita superiore a mq. 100 e fino a mq. 600;
 - c) Grande struttura di vendita di livello inferiore: quella avente una superficie di vendita superiore a mq. 600 e fino a mq. 1.5000;
 - d) Grande struttura di vendita di livello superiore: quella avente una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
 - e) Mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune.
- Ai sensi del comma 1, lettera h), art. 2 legge regionale 28/99, la somma delle superfici di vendita degli esercizi inseriti in un complesso edificio a destinazione specifica deve essere almeno pari alla superficie di una media struttura.

Gli esercizi di vendita, in numero pari o superiore a 4 unità, devono appartenere esclusivamente alla tipologia degli esercizi di vicinato;

- f) Centro commerciale locale urbano: aggregazione di almeno 6 esercizi di vendita con una superficie di vendita complessiva inferiore a mq. 2.500.

All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio.

Fermo restando il limite della superficie di vendita complessiva inferiore a mq. 2.500, la tipologia degli esercizi di vendita, in numero pari o superiore a 6 unità, può essere compresa tra gli esercizi di vicinato, le medie strutture e le grandi strutture;

- g) Medio centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita con una superficie di vendita complessiva compresa tra mq. 2.500 e mq. 5.000.

All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio.

La tipologia degli esercizi di vendita, in numero pari o superiore a 8 unità, può essere compresa tra gli esercizi di vicinato, le medie strutture e le grandi strutture;

- h) Grande centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva a mq. 5.000.

La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni (equiparabili a esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita del centro commerciale.

All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio.

La tipologia degli esercizi di vendita, in numero pari o superiore a 8 unità, può essere compresa tra gli esercizi di vicinato, le medie strutture e le grandi strutture.

- i) Grande struttura di vendita di livello superiore così come definita dalla circolare dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca n. 6 del 6 giugno 2005: quella avente una superficie di vendita superiore a mq. 5.000 con un numero di esercizi commerciali pari o inferiore a 7 unità;

- j) Area commerciale integrata o parco commerciale: è assimilata al centro commerciale.

Art. 5

Zone omogenee

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R.S. 11 luglio 2000, le zone omogenee in cui è possibile realizzare interventi commerciali, sono le zone:

- a) Z.T.O. "A" Centro Storico: interessate da agglomerati urbani di particolare valore storico, artistico ed ambientale;
- b) Z.T.O. "B" di completamento del nucleo urbano;
- c) Z.T.O. "C" (C_O, C_N, C_M, C_L, C_I, C_F, C_E, C_Q, C_C, C_A, C_B) residenziale di espansione.

Art. 6

Parcheggi pertinenziali

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli della clientela, e sono al servizio esclusivo di ogni singolo esercizio o complesso commerciale.

La presenza del parcheggio pertinenziale nella misura appresso fissata è requisito essenziale dell'autorizzazione commerciale.

Le dimensioni dei posti auto nei parcheggi pertinenziali non dovranno essere inferiori a ml. 2,4 x 4,8.

Per ogni posto auto la superficie convenzionale complessiva degli spazi di disimpegno è di mq. 25.

Concorrono alla determinazione della superficie destinata a parcheggio pertinenziale anche gli spazi di manovra e disimpegno, con esclusione della viabilità interna di accesso al parcheggio pertinenziale, nella quale per ovvi motivi dimensionali, non è possibile individuare posteggi.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente gratuitamente dei clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenze è chiusa.

I parcheggi pertinenziali, tuttavia, potranno essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 50 metri, purché questa venga permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

Al fine di cui sopra non possono essere utilizzate aree o immobili già in atto vincolati a parcheggio di pertinenza di altri complessi o unità edilizia.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici senza sovrapposizioni.

Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti e nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sarà individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita, in misura di un posto auto ogni 4 dipendenti.

Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalazione automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

I progetti dovranno prevedere efficaci soluzioni di accesso e adottare tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

In nessun caso possono essere computati come parcheggi pertinenziali gli spazi destinati alla movimentazione delle merci.

Art. 7

Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela

Le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in relazione ai diversi settori merceologici sono così fissate:

- a) Esercizi di vicinato: di norma va richiesta, in termini quantitativi, la medesima dotazione richiesta per la fruizione residenziale di 1 mq. di parcheggio per ogni 10 mc di cubatura totale dell'esercizio, secondo le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122;
- b) Medie strutture di vendita alimentari o miste: mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita;
- c) Medie strutture di vendita non alimentari: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
- d) Grandi strutture commerciali o miste con superficie di vendita inferiore a mq. 5.000; mq. 2,0 per ogni mq. di superficie di vendita;
- e) Grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiori a mq. 5.000; mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
- f) Grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 5.000; mq. 2,5 per ogni mq. di superficie;
- g) Grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiori a mq. 5.000; mq. 2,0 per ogni mq. di superficie di vendita;
- h) Centri commerciali, aree commerciali integrate o parchi commerciali e grandi strutture di vendita di livello superiore così come definite dalla circolare dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca n. 6 del 6 giugno 2005: la dotazione dei parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:
 - Per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella riportata alle lettere b), c), d), e) f), g), di cui sopra;
 - Per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq 1,0 per ogni mq. di superficie lorda di pavimento.

Nelle strutture commerciali di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g), h), la dotazione dei parcheggi va incrementata nella misura di 1 mq. Ogni 10 mc. di costruzione destinata a depositi, uffici a servizio dell'attività commerciale, disimpegni, corridoi, etc., secondo il disposto dell'art. 18 della legge n. 765/67,

così come modificato dalla legge 24/03/1989, n. 122.

Art. 8

Posti per motocicli e biciclette

In aggiunta alla dotazione prescritta di posti-auto, nell'ambito della dotazione prevista di parcheggi pertinenziali, un'area dovrà essere riservata a posti per motocicli e biciclette nella seguente percentuale:
- il 10% dell'area destinata a parcheggio pertinenziale delle medie strutture di vendita;

Art. 9

Casi di possibile riduzione delle dotazioni di parcheggio pertinenziale

La dotazione minima di parcheggi pertinenziali di cui al superiore art. 7 dovrà essere interamente rispettata nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ampliamenti di costruzione preesistenti oltre il 20% dell'esistente, demolizioni e ricostruzioni.

La dotazione di parcheggi pertinenziali possono essere ridotte, dopo che sia dimostrata la impossibilità di soddisfare per intero le quantità minime previste dall'art. 7, esclusivamente nel caso di interventi di ristrutturazione e ampliamento di strutture di vendita o centri commerciali autorizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 1999, n.28, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata; la riduzione può essere consentita per una sola volta e nella misura massima del 20% ;

Art.10

Area per il carico e lo scarico delle merci

Le medie strutture di vendita di nuova costruzione derivanti da operazioni di ristrutturazione urbanistica, in aggiunta alle prescritte dotazioni di parcheggi pertinenziali per la clientela dovranno essere dotate di un'area pertinenziale esclusiva riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, in misura adeguata alle esigenze.

In nessun caso tale area dovrà interferire con quella di parcheggio pertinenziale clienti. Nello specifico, detta area dovrà essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'ideale segnaletica orizzontale e verticale dovrà essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Le medie strutture di vendita esistenti, qualora non dotate di adeguata area pertinenziale per il carico e scarico merci, e qualora dimostrino l'impossibilità di adeguare le proprie strutture di vendita a tali esigenze, dovranno far istanza di asservire a tal fine un'area adeguata in sede stradale destinata alla sosta, da utilizzare per il carico e scarico merci esclusivamente di modesto volume di traffico conformemente alla ordinanza che regola la materia, ai sensi dell'art. 12 presenti N.T.A.

Art. 11

Depositi

Nel caso di magazzini di deposito in edifici separati dalla struttura di vendita la quantità di area prevista per il carico e lo scarico delle merci andrà suddivisa al 50% tra l'edificio di vendita e quello di magazzino.

Art. 12

Regolamentazione delle aree di sosta

L'amministrazione comunale, con apposito provvedimento, disciplina l'orario di carico e scarico delle merci per gli esercizi commerciali sprovvisti di apposita area di carico e scarico merci, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico, anche al fine di evitare lo sviluppo dell'inquinamento acustico.

Art. 13

Monetizzazione

Nell'intera Z.T.O. "A" (Centro Storico) e nella Z.T.O. "B" di completamento nucleo urbano, ove sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno di parcheggi pertinenziali esclusivi anche attraverso un convenzionamento di durata pari al periodo di attività dell'esercizio, con strutture apposite già operanti, distanti non oltre 50 metri è ammessa la monetizzazione anche totale della dotazione di parcheggi pertinenziali prescritta.

Le somme relative confluiranno in un apposito fondo destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici nelle adiacenze delle zone di forte concentrazione commerciale.

Per gli esercizi da ubicare in fabbricati già esistenti nelle Z.T.O. di P.R.G. denominate "A" e "B" alla data del 15/04/1999, data del decreto di approvazione del P.R.G., l'area da adibire a parcheggio, per gli esercizi di vicinato, può essere interamente monetizzata.

Ai fini della monetizzazione parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico, le risorse finanziarie acquisite, saranno riservate al reperimento e alla

realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzazione di opere di arredo urbano ed al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale. L'onere dovuto sarà determinato annualmente ai sensi dell'art.24 della l.r 24 luglio 1997 n. 25 (adeguamento oneri di urbanizzazione) come modificato dall'art.17 comma 12 della l.r. N°.4 del 17 aprile 2003.

Art. 14

Verde e parcheggio pubblico

Gli standard urbanistici di verde pubblico e parcheggio pubblico devono essere individuati e calcolati distintamente dai parcheggi pertinenziali in base alla vigente normativa.

Art. 15

Connessione o autorizzazione edilizia

In tutte le zone ove è consentito l'esercizio di attività commerciali, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, è requisito preliminare al rilascio della autorizzazione commerciale.

Nelle more del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è consentita la presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, il cui rilascio rimane comunque subordinato al rilascio del provvedimento edilizio.

Art. 16

Zona A

Nell'intera Z.T.O. "A" (Centro Storico) sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3: Settore alimentare e Settore non alimentare.

In detta zona i tipi di esercizi consentiti sono:

- esercizi di vicinato.

Sono fatti salvi gli esercizi commerciali esistenti.

Per l'attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito della predetta zona omogenea, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dal P.P.R.C.S..

Art. 17

Zona B

Nella Z.T.O. "B" di completamento sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3: Settore alimentare e Settore non alimentare.

In detta zona i tipi di esercizi consentiti sono:

- esercizi di vicinato;

- medie strutture di vendita;

Sono fatti salvi gli esercizi commerciali esistenti

Per l'attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito della predetta zona omogenea, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dal P.R.G. e dal relativo regolamento edilizio.

Art. 19

Zona C di edilizia residenziale ricettiva a carattere turistico

Nella Z.T.O."C" (C_O, C_N, C_M, C_L, C_J, C_F, C_E, C_Q, C_C, C_A, C_B) residenziale di espansione sono consentiti tutti i settori merceologici di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 Settore alimentare e Settore non alimentare.

In detta zona, compatibilmente con la destinazione d'uso prevista nelle zone C di al P.R.G.C e, al relativo regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione, i tipi di esercizi consentiti sono:

- esercizi di vicinato;

- medie strutture di vendita;

Sono fatti salvi gli esercizi commerciali esistenti.

Per l'attivazione degli esercizi commerciali nell'ambito della predetta zona omogenea, gli interventi edilizi consentiti sono quelli previsti dal programma di fabbricazione e dal relativo regolamento edilizio.

Art. 20

Area dei mercati all'aperto

Il mercato all'aperto, in base alle attuali deliberazioni consiliari, si effettua nella seguente area:

▲ Piazza Sandro Pertini;

Art. 21

Mercati all'aperto e commercio su aree pubbliche

Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al minuto (alimentari e non) e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme

previste dalla L.R. n. 18 dell' 01/03/1995, dalla L.R. n.2 dell'08/01/1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell' Artigianato e della Pesca del 6/04/1996, prot. N.4754 e dalle disposizioni dell'apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal suddetto Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche. (Legge n. 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione D. M. n 248/93).

Art. 22

Norme di rinvio

Per quanto non specificato normato dalle presenti norme vale quanto contenuto nelle norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

Allegati

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente la TAV. N. 1 - Zonizzazione del centro urbano di cui al Decreto A.R.T.A. n. 146/DRU del 15/04/1999.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 28

G.U.R.S. 24 dicembre 1999, n. 60

Riforma della disciplina del commercio.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 21/2007 e annotato al 24/06/2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *Oggetto e finalità della legge*

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

Art. 2 *Definizioni e ambito di applicazione della legge*

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
 - b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
 - d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 - e) per "esercizi di vicinato" i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
 - g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
 - h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione

specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

i) per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, Il raggruppamento;

l) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.

2. La presente legge non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola; (1)

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;

f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:

a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive

- modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;
- c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) agli erboristi di cui alla legge regionale 24 maggio 1994, n. 9. (2)
4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Titolo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 3 *Requisiti di accesso all'attività (3)*

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. (4) (5)
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione Siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; (6)
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; (7)
- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. (8)
4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.
5. *(Comma omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).*

Art. 4 *Corsi professionali (9)*

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3.

Titolo III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 5 Programmazione della rete distributiva (10) (11) (integrato dall'art. 17 della L.R. 16/2002)

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
- b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
- c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; (12)
- d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; (13)
- e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
- f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
- g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
- h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
- c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita. (14)

3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

- a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;

- b) le aree sovra comunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
- c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
- d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
- e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati ^{dal} mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

8. *Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale. (15)*

9. *In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22.*

10. *In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.*

Art. 6 Osservatorio regionale per il commercio

1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:
- a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;
 - b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;
 - c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
 - d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;
 - e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
 - f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
 - g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;
 - h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
 - i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
 - l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;
 - n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
 - o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.
3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Art. 7 Esercizi di vicinato (16)

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 8 Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la

partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991,

5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.

6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 8 bis

(introdotto dall'art. 20, comma 20, della L.R. 19/2005)

1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.

Art. 9 Grandi strutture di vendita (17) (18) (19)

(integrato dall'art. 2 della L.R. 21/2007)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico - commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. (20)

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti *come sopra autorizzate*, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 10 Correlazione e semplificazione dei procedimenti (21)

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

Art. 11 *Disposizioni particolari* (22)

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:
- a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;
 - b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;
 - c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

TITOLO IV

ORARI DI VENDITA

Art. 12 *Orario di apertura e di chiusura* (23)

(Integrato e modificato dall'art. 50, commi 3 e 4, della L.R. 20/2003 e modificato dall'art. 62, comma 10, della L.R. 15/2004 nel testo modificato dall'art. 127, comma 80, della L.R. 17/2004)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre (24), gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e

- di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
 4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
 5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori nove domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
 6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
 8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994

Art. 13 Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte
(modificato dall'art. 2 della L.R. 12/2004)

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco *sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.*
3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovra comunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1. (25) (26)

Art. 14 Disposizioni speciali (27)

(integrato dall'art. 16 della L.R. 16/2002)

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, *mobili d'arredamento*, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. (28)
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo

stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.

4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Titolo V

OFFERTA DI VENDITA

Art. 15 *Pubblicità dei prezzi*

(integrato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 19/2005)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello € con altre modalità idonee allo scopo.

1-bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle associazioni di categoria.

1-ter. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire.

1-quater. Al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvede la polizia ammonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico. I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi precedenti.

1-quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del comma 1 ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo dettato dal comma 1 bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla Regione Siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla stipula delle convenzioni previste dal comma 1 quater.

1-sexies. Un regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente articolo.

1-septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita.

1-octies. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

1-nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del prezzo dei prodotti di cui al comma 1 septies è istituita una Commissione presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Nella Regione Siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

Titolo VI
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 16 Vendite straordinarie e di liquidazione

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

Art. 17 Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.
7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.

Art. 18 Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.
4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

Art. 19 Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione

sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 20 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. (29)
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

Art. 21 Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:
 - a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
 - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
 - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
 - d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
 - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
 - f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.
3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.
4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle

imprese esercenti il commercio elettronico.

Titolo VII

SANZIONI

Art. 22 *Sanzioni e revoca* (30)

(integrato dall'art. 7, comma 6, della L.R. 20/2005 e modificato dall'art. 1 della L.R. 21/2007)

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall'articolo 4, comma 4, dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali è in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
 - a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune. (31)
8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza. (32)

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 *Disciplina transitoria*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.
2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio.

di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.

4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.

6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.

7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

Art. 24 Commercio su aree pubbliche

1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le altre "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)";

b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione".

2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

Art. 25 Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica

1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

Art. 26 Centri di assistenza tecnica (33)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 111 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

Art. 27 *Aziende del turismo balneare*

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

Art. 28 *Lotti nelle aree di sviluppo industriale*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".

Art. 29 *Disposizioni finali (34)*

(integrato dall'art. 3 della L.R. 21/2007)

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. (35)
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento *anche parziale* della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di sub ingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.
6. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

Art. 30

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 dicembre 1999.

CAPODICASA

Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca

BATTAGLIA

Allegato 1

SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI OMOGENEI AI FINI DEI CORSI PROFESSIONALI E DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Settore alimentare

I - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

Settore non alimentare

II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

Visto: CAPODICASA

DECRETO PRESIDENZIALE 11 luglio 2000

G.U.R.S. 28 luglio 2000, n. 35

Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e, in particolare, l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, con il quale si dispone che il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;

Preso atto del parere favorevolmente espresso dalle organizzazioni e dalle associazioni di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 28/99, nelle riunioni del 14 e del 29 giugno 2000;

Sulla proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Considerato che occorre provvedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale e sono fissati i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

Fanno, altresì, parte integrante del presente decreto gli allegati: 2, codici ATECO rilevanti ai fini di quanto stabilito dagli articoli 7 e 11 del presente provvedimento; 3, delibera tipo relativa ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28; e 4, norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 luglio 2000.

CAPODICASA

BATTAGLIA

Allegato n. 1

DIRETTIVE E INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28 DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, disciplina le modalità di programmazione della rete distributiva. La programmazione della rete distributiva si attiene ai criteri e agli obiettivi stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale, e, in particolare, alle seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva efficiente, adeguatamente collegata con le altre funzioni di servizio al consumatore;
- b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la pluralità delle insegne;
- c) rendere compatibile l'impatto dei grandi insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo alle caratteristiche della mobilità e del traffico e al controllo dell'inquinamento;
- d) valorizzare le potenzialità delle attività commerciali ai fini della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare relativamente ad aree degradate;
- e) preservare i centri storici, mantenendone le caratteristiche morfologiche e tutelandone il patrimonio artistico e ambientale;
- f) salvaguardare la presenza di un'offerta commerciale nei piccoli Comuni montani e rurali e nelle isole;
- g) favorire il recupero di piccole e medie imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- h) riconoscere priorità alle domande di aperture, ampliamento e trasferimento di medie e grandi strutture di vendita che prevedano la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali con l'impegno di assumerne il personale.

Art. 2

Programmazione urbanistica comunale

1. Per quanto di competenza dei Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi devono individuare:
 - a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
 - b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
 - c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali deve avvenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con l'approvazione di apposite varianti da adottare e trasmettere, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive regionali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tranne il caso in cui gli strumenti urbanistici siano stati semplicemente adottati, per i quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della citata legge regionale, devono provvedere all'adeguamento con apposite deliberazioni consiliari di modifica, da trasmettere al predetto Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive regionali.
3. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi i Comuni devono operare attenendosi ai criteri di programmazione urbanistica di cui al Titolo III del presente provvedimento, con particolare riferimento agli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali contenuti nell'articolo 12 ed alle indicazioni metodologiche contenute nell'articolo 15.
4. Al fine di facilitare gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, vengono allegate due delibere-tipo relative rispettivamente ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le relative norme sul procedimento. (Vedi Allegati n. 2 e 3)

Art. 3

Definizione della superficie di vendita e delle tipologie degli esercizi commerciali

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici e nei regolamenti, articolano le indicazioni e le norme relative alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa con riferimento alle tipologie di esercizi commerciali ed ai settori merceologici definiti nell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle specificazioni contenute nel presente provvedimento.
2. I settori e raggruppamenti merceologici sono i seguenti:
 - a) *Settore alimentare*
 - III - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa;
 - b) *Settore non alimentare*
 - III - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature;
 - III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

3. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali sono le seguenti:

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; non superiore a 200 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie compresa tra 101 e 600 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; compresa tra 151 e 1.000 mq. nei Comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; con superficie compresa tra 201 e 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
- c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita a seconda delle classi demografiche dei Comuni.

4. I Comuni, ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, articolano le norme relative alle grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del precedente comma 3 in relazione alla seguente ulteriore specificazione in classi dimensionali:

- a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di cui alla lettera b) del punto 1.3, fino a 5.000 mq.;
- b) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 mq.

5. Per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e simili. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti (se non accompagnati da personale addetto alle vendite), nonché gli spazi di "avancassa".

Art. 4

Definizione di centro commerciale

1. Si definisce centro commerciale un insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica, che condividono strutture e infrastrutture comuni gestite unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).
2. Rientrano nella definizione di centro commerciale i Factory Outlet Centre, ovvero i centri commerciali costituiti da punti di vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano propri punti di vendita.
3. Vengono assimilati ai centri commerciali, ai fini delle procedure di programmazione di cui al Titolo II del presente provvedimento, anche le "aree commerciali integrate" o "parchi commerciali", vale a dire aree connotate dalla compresenza di più strutture commerciali e di servizio fisicamente separate, ma dotate di infrastrutture comuni e costituenti un unico polo di offerta.
4. Negli strumenti urbanistici e ai fini dei criteri di cui al Titolo III del presente provvedimento si definisce area commerciale integrata o parco commerciale un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata alle attività commerciali al dettaglio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari.
L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. L'area commerciale integrata viene definita di livello superiore se comprende grandi strutture di vendita di livello superiore e comunque se la sua superficie territoriale totale supera i 5 ettari.
5. Si individuano 4 tipi di centro commerciale:
 - a) mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune;
 - b) centro commerciale locale urbano: è costituito da almeno 6 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;
 - c) medio centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita

complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;

d) grande centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni (equiparabili a esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita del centro commerciale. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio.

6. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

7. Al fine di favorire i fenomeni di riaggregazione e di modernizzazione del commercio tradizionale i Comuni individuano aree destinate alla realizzazione di mercati coperti e di centri commerciali urbani.

8. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per i requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni contenute nei punti successivi.

Art. 5

Altre definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

a) per legge regionale, la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio", in attuazione della quale viene emanato il presente provvedimento;

b) per conferenza di servizi: una conferenza tra pubbliche amministrazioni, indetta allo scopo di effettuare, con la consultazione anche delle imprese del commercio, delle organizzazioni dei lavoratori del commercio e delle associazioni dei consumatori, l'esame delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative riferite alla grande distribuzione, attraverso un'analisi contestuale delle procedure di competenza del Comune, della regione, della provincia regionale e della camera di commercio, che si conclude con le deliberazioni previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale, costituenti il necessario presupposto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA E ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6

Studi di impatto per le grandi superfici di vendita

1. Il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita è subordinato alla redazione di uno studio di impatto che fornisce tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione effettuata in sede di conferenza di servizi.

2. Gli studi di impatto costituiscono il documento base per la verifica della congruità delle iniziative commerciali proposte con i criteri stabiliti dell'articolo 5, comma 1 e 3, della legge regionale, e dovranno essere allegati all'istanza di autorizzazione per l'esercizio di grandi strutture di vendita presentata al Comune competente per territorio.

3. Per le grandi strutture di vendita al di sotto dei 2.500 mq. di superficie di vendita gli studi di impatto possono essere redatti secondo le modalità semplificate di cui al successivo articolo 8.

4. Per le grandi strutture di vendita collocate all'interno dei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come tali, gli studi di impatto dovranno essere redatti secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.

5. Gli ampliamenti e trasferimenti di grandi strutture di vendita, con eccezione di quanto stabilito dall'articolo 11, sono assimilati a nuove aperture e necessitano di un'autorizzazione secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

6. I centri commerciali, così come definiti dall'articolo 4 del presente provvedimento, qualora la somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali che in essi operano superi la soglia che definisce una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità definite dal presente provvedimento. L'autorizzazione è unica, relativa al complesso degli esercizi che operano nel centro commerciale.

Art. 7

Contenuti degli studi di impatto

1. Gli studi di impatto devono avere i seguenti contenuti.

a) Caratteristiche dell'iniziativa

Devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- se l'autorizzazione richiesta riguarda un singolo punto di vendita o un insieme di punti di vendita che configurano un centro commerciale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge

regionale, e dall'articolo 4 del presente provvedimento;

- la superficie di vendita dell'esercizio/i;
- l'orientamento merceologico dell'esercizio/i, specificando, oltre ad alimentare e non alimentare, le eventuali specializzazioni merceologiche secondo lo schema ATECO 91 (Allegato 1) sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso di centri commerciali, relativamente agli esercizi commerciali singolarmente inferiori alla soglia della media struttura di vendita, è sufficiente l'indicazione del mix di specializzazioni previste dal progetto.

b) Bacino di attrazione

Va individuato il bacino di attrazione dell'iniziativa commerciale, specificando per gli esercizi alimentari e misti le tre isocrone corrispondenti a 10, 20 e 30 minuti auto e per quelli non alimentari le tre isocrone corrispondenti a 20, 30 e 40 minuti auto, o corrispondenti ad altre soglie che il proponente ritiene, motivandolo, meglio rappresentare il particolare orientamento merceologico dell'iniziativa commerciale. Le modalità utilizzate per il computo delle isocrone devono essere rese esplicite nello studio di impatto. Ai fini della determinazione del bacino di attrazione per le valutazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) del presente articolo, va fatto riferimento ai Comuni interni alla isocrona di 30 minuti, esclusi quelli per i quali i residenti interni a tale isocrona costituiscono meno del 10% del totale comunale.

c) Spesa attratta

Va indicato, per ciascuna delle aree corrispondenti alle due isocrone in cui è suddiviso il bacino di attrazione di cui alla lettera b) del presente comma e a quella residua, il volume di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova iniziativa.

d) Conto economico semplificato

Ai fini di una valutazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale, va presentato un conto economico semplificato dell'iniziativa, riferito alle condizioni ipotizzate quando essa sia entrata a regime. Vanno evidenziati: il volume di vendite al netto Iva; il margine lordo; il costo del personale; i costi di affitto, eventualmente imputati se l'immobile è di proprietà.

e) Implicazioni urbanistiche generali

Lo studio di impatto dovrà specificare se l'iniziativa proposta si inserisce in uno degli ambiti territoriali previsti dalle lettere a), aree metropolitane, b), sistemi comunali integrati, e), aree di sviluppo industriale definiti dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale. Nel caso delle aree metropolitane valgono gli indirizzi di cui all'articolo 12, comma 4. Per l'individuazione dei sistemi comunali integrati vale quanto stabilito alla precedente lettera b). Nel caso di inserimento dell'iniziativa in un centro storico, si applica quanto stabilito dal successivo articolo 9. In merito, devono inoltre essere fornite le seguenti indicazioni:

- raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di organizzazione spaziale del comune/area metropolitana/sistema comunale integrato, evidenziando se e come l'iniziativa commerciale proposta contribuisce a raggiungerli; in particolare, andrà fatto riferimento all'attuale struttura della mobilità, a eventuali effetti di ripolarizzazione indotti dall'iniziativa e alle previsioni di investimento pubblico nella rete viaria;
- contributo dell'iniziativa a progetti di recupero/riorganizzazione dell'area di insediamento e/o di edifici di pregio architettonico;
- collegamento dell'iniziativa con la realizzazione di altre strutture di servizio per l'area interessata;
- nel caso di insediamenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, rispetto dei vincoli di utilizzo commerciale per tali aree e di quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 6.

f) Impatto sul traffico

Oltre a quanto stabilito alla lettera precedente, per poter valutare eventuali effetti di congestione o di decongestione, il proponente deve attenersi alle indicazioni di carattere metodologico relative alle verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 17.

g) Impatto ambientale

Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, andranno evidenziate le iniziative prese per l'inserimento armonico della struttura edilizia dell'iniziativa commerciale nel contesto ambientale di insediamento, quali il rispetto di elementi architettonici caratteristici, l'interramento dei parcheggi, alberature.

h) Impatto commerciale

Le indicazioni fornite nello studio di impatto dovranno avere i seguenti contenuti:

- per ottemperare agli obiettivi stabiliti all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale, il proponente deve presentare una valutazione sull'impatto della nuova iniziativa sul tessuto commerciale esistente. Tale valutazione dovrà riguardare distintamente le quote di venduto che la nuova iniziativa sottrae alle medie e grandi strutture di vendita esistenti e agli esercizi di vicinato, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), della legge regionale;

- nel caso in cui il proponente già disponga di medie e grandi strutture di vendite operanti nello stesso comparto (alimentare e non alimentare) con la medesima insegna, in proprietà o collegata alla stessa centrale d'acquisto, nell'area definita dall'isocrona corrispondente a 30 minuti auto, va stimata la quota di mercato congiunta, eventualmente computando nella stima di mercato le vendite degli altri esercizi commerciali per la parte di vendite relativa all'area di sovrapposizione dei due bacini di mercato. La quota di mercato deve essere riferita a tutta la rete commerciale, includendo quindi esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, con la medesima specializzazione merceologica secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, lettera a). Se tale quota supera un terzo del totale, la nuova iniziativa commerciale non potrà essere autorizzata; nel caso dei centri commerciali, la presente verifica va effettuata relativamente a tutti gli esercizi commerciali singolarmente superiori alla soglia di una media struttura di vendita;

- eventuale concentrazione di preesistenti strutture di vendita.

i) **Impatto occupazionale**

Lo studio di impatto deve contenere una valutazione del saldo netto occupazionale che l'iniziativa commerciale presumibilmente avrà. Nella valutazione andranno considerati sia gli effetti diretti positivi, nuovi posti di lavoro, e negativi, posti di lavoro persi da altri esercizi commerciali, sia quelli indiretti. In questo secondo caso andrà valutata l'entità dell'attivazione di occupazione in aziende terze (ad esempio, imprese di pulizia, imprese di vigilanza, ecc.) e gli eventuali effetti occupazionali conseguenti alla sostituzione di fornitori locali con fornitori localizzati in altre Regioni o paesi. Se la nuova iniziativa commerciale nasce per concentrazione di preesistenti strutture di vendita, va indicata l'eventuale assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente di tali strutture.

Art. 8

Studi di impatto semplificati

1. Per le grandi strutture di vendita al di sotto dei 2.500 mq. di superficie di vendita gli studi di impatto possono essere redatti secondo le modalità semplificate indicate di seguito.

a) **Caratteristiche dell'iniziativa**

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera a).

b) **Bacino di attrazione**

Va indicato il bacino di attrazione dell'iniziativa commerciale relativamente all'isocrona corrispondente a 15 minuti auto per l'alimentare e a 30 minuti auto per il non alimentare. Le modalità utilizzate per il computo dell'isocrona devono essere rese esplicite. Ai fini della determinazione del bacino di attrazione per le valutazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) del presente articolo, va fatto riferimento ai Comuni interni alla isocrona di 15 minuti, alimentare, o 30 minuti, non alimentare, esclusi quelli per i quali i residenti interni a tale isocrona costituiscono meno del 10% del totale comunale.

c) **Spesa attratta**

Va indicato, per l'area interna all'isocrona di cui alla lettera precedente, il volume di spesa che si prevede venga attratto dalla nuova iniziativa.

d) **Conto economico semplificato**

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera d).

e) **Implicazioni urbanistiche generali**

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera e).

f) **Impatto sul traffico**

Il proponente deve fornire una stima dei flussi di traffico veicolare generati dalla clientela e di quelli sostituiti, in modo da poter valutare eventuali effetti di congestione o di decongestione. Anche in questo caso il proponente deve attenersi alle indicazioni metodologiche per le verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 17.

g) **Impatto ambientale**

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera g).

h) **Impatto commerciale**

Deve essere stimata la quota di vendite che la nuova iniziativa sottrae agli esercizi di vicinato, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale; vale per il resto quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera h), con riferimento all'area corrispondente all'isocrona di 15 minuti auto, alimentare, o 30 minuti, non alimentare.

i) **Impatto occupazionale**

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera i).

Art. 9

Studi di impatto per grandi strutture di vendita ubicate nei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale

1. Per le grandi strutture di vendita collocate all'interno dei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come tali, gli studi di impatto dovranno essere redatti secondo le modalità indicate di seguito.

a) Caratteristiche dell'iniziativa

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera a).

b) Conto economico semplificato

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera d).

c) Implicazioni urbanistiche generali

Devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di rivitalizzazione del centro storico o dell'area di insediamento, evidenziando il ruolo assegnato all'iniziativa;

- contributo dell'iniziativa a progetti di recupero/riorganizzazione del centro storico o dell'area di insediamento e/o di edifici di pregio architettonico;

- collegamento dell'iniziativa con la realizzazione di altre strutture di servizio per il centro storico o per l'area interessata.

d) Impatto sul traffico

Il proponente deve fornire una valutazione in merito all'eventuale traffico veicolare autonomamente attratto e alla sua compatibilità con le strutture di parcheggio esistenti o in programma a servizio del centro storico o dell'area di insediamento.

e) Impatto ambientale

Oltre al rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e dei vincoli esistenti per la protezione delle caratteristiche morfologiche e del patrimonio artistico del centro storico o dell'area di insediamento, andranno evidenziate le iniziative prese per migliorare l'inserimento armonico della struttura edilizia dell'iniziativa commerciale nel contesto ambientale circostante, quali l'adozione di soluzioni architettoniche specifiche, la predisposizione di elementi di arredo o di altre iniziative che contribuiscano a valorizzare tale contesto.

f) Impatto commerciale

Deve essere illustrato il contributo complessivo che la nuova iniziativa commerciale dà al rilancio del restante tessuto commerciale del centro storico o dell'area di insediamento, a prescindere da eventuali effetti di sottrazione di vendite relativi a singoli esercizi commerciali esistenti. Vale per il resto quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera h), con riferimento all'area del centro storico o ad altre aree urbane a forte vocazione commerciale che i Comuni abbiano individuato come tali.

g) Impatto occupazionale

Vale quanto stabilito al precedente articolo 7, lettera i).

Art. 10

Criteria di valutazione degli studi di impatto da parte delle conferenze di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione

Le conferenze di servizi, una volta verificato che le istanze di autorizzazione rispettino le norme e gli standard urbanistici che ad esse si applicano, esaminano gli studi di impatto presentati e su questa base decide in merito al rilascio delle relative autorizzazioni. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, la valutazione viene fatta in rapporto alle finalità espresse dalla legge regionale, articolo 5, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Nell'esame degli studi di impatto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le conferenze di servizi si attengono alle seguenti linee guida:

a) verificano preventivamente la congruenza di quanto alle lettere b) (bacino di attrazione), c) (spesa attratta), d) (conto economico semplificato) dell'articolo 7 o 8 o alla lettera b) dell'articolo 9 del presente provvedimento, a seconda dei casi. Ove emergano incongruenze o stime palesemente non corrispondenti alla realtà, la conferenza di servizi può rifiutare la richiesta di autorizzazione o chiedere la ripresentazione dell'istanza con una revisione delle valutazioni presentate;

b) esprimono un giudizio motivato in merito a ciascun impatto dell'iniziativa commerciale di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'articolo 7 del presente provvedimento e, con le modifiche del caso, dei relativi impatti per quanto previsto agli articoli 8 e 9 del presente provvedimento.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sulla base del giudizio motivato di cui alla lettera b) del comma precedente, costituiscono elementi di valutazione positivi:

a) implicazioni urbanistiche generali: il raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di sviluppo e di organizzazione spaziale definiti dal comune/area metropolitana/sistema comunale integrato e con le eventuali iniziative di investimento pubblico nella rete viaria; il contributo al recupero/riorganizzazione dell'area di

insediamento e/o di edifici di pregio architettonico; l'inserimento in un più ampio progetto di realizzazione di altre strutture di servizio per l'area interessata;

b) impatto sul traffico: un impatto netto sul traffico veicolare dalla clientela e dalle merci, ovvero tenuto conto sia dei flussi di traffico generati sia di quelli sostituiti, positivo e/o un contributo alla decongestione del traffico su altre aree;

c) impatto ambientale: la struttura commerciale non genera inquinamento addizionale e/o la struttura edilizia dell'iniziativa si inserisce in modo armonico nel contesto ambientale di insediamento e/o prevede la realizzazione di opere e sistemazioni dell'area circostante che contribuiscono al miglioramento dell'ambiente;

d) impatto commerciale: la nuova struttura non compromette la varietà di tipologie di vendita presenti nell'area di riferimento, non porta a concentrazioni in capo a singole insegne che possano generare situazioni di natura monopolistica e/o concentra preesistenti strutture di vendita;

e) impatto occupazionale: la nuova struttura comporta il reimpiego di personale dipendente di preesistenti strutture di vendita e ha un impatto occupazionale, diretto e indiretto, positivo o, se negativo, non tale da influenzare in modo sensibile gli equilibri del mercato del lavoro a livello locale.

4. Per consentire alla rete di vendita esistente un adeguamento progressivo alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove norme sull'apertura di grandi strutture di vendita, per il periodo di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale (30 mesi dall'entrata in vigore della legge) le conferenze di servizi potranno autorizzare nuove grandi strutture di vendita nei limiti stabiliti di seguito.

a) grandi strutture di vendita specializzate a base alimentare (supermercati e ipermercati). Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, per il periodo più sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie in eccesso ai limiti determinati nel modo seguente:

- se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è superiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, parametro che approssima l'attuale presenza media di supermercati e ipermercati nella Regione siciliana, il limite è pari al 40% di tale dotazione;

- se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, è inferiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, il limite è dato dalla somma della differenza tra 100 mq di vendita per 1000 abitanti e la dotazione attuale più 40 metri per 1000 abitanti.

Nel computo della dotazione attuale e dei limiti di sviluppo determinati come sopra vanno incluse le superfici di esercizi autorizzati, ma non ancora realizzati;

b) grandi strutture di vendita specializzate in articoli di abbigliamento e calzature (raggruppamento II individuato dall'allegato alla legge regionale, ovvero specializzazioni di cui ai codici ATECO 52.42 e 52.43).

Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 9, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, per il periodo più sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie che ecceda una quota del 30% di quelle in essere all'entrata in vigore del presente provvedimento. La determinazione di tale quota verrà fatta nel modo seguente:

- andrà rilevato il numero totale di punti vendita con la specializzazione di cui sopra sulla base delle autorizzazioni risultanti presso le amministrazioni comunali interessate dal bacino di attrazione della nuova grande struttura di vendita, bacino determinato secondo le modalità definite dai precedenti artt. 9 e 10;

- il numero di punti vendita rilevato andrà moltiplicato per una superficie media standard di 60 mq;
- la superficie totale così ottenuta andrà rapportata a quella della nuova grande superficie di vendita, verificando che quest'ultima non ecceda il limite del 30% della prima;

c) altre grandi strutture di vendita non alimentari. E' rimessa alle conferenze di servizi la valutazione delle compatibilità delle nuove grandi strutture di vendita con la sopravvivenza di un'adeguata varietà di tipologie di vendita, nonché con i criteri e obiettivi indicati all'art. 5, comma 1, della legge regionale.

Art. 11

Limiti alla validità delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

1. E' richiesta una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

a) ampliamenti superiori al 10% della superficie di vendita: ampliamenti fino al 10% della superficie di vendita autorizzata, necessari per adeguarla ai mutamenti delle condizioni di mercato, non richiedono autorizzazione se fatti dopo due anni dall'apertura di una grande superficie di vendita; oltre tale limite, o per ampliamenti di qualunque portata prima di due anni dall'apertura dell'esercizio commerciale, è richiesta una nuova autorizzazione;

b) trasferimenti: il trasferimento di una grande superficie di vendita, all'interno del Comune di insediamento, comporta la richiesta di una nuova autorizzazione; il relativo studio di impatto di cui agli artt. 7 e 8, comma

- 1, del presente provvedimento andrà condotto limitatamente a quanto stabilito alle lettere e), f) e g);
- c) modifica dell'orientamento merceologico: per le grandi superfici di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a 2.500 mq. e per i centri commerciali, con riferimento alle grandi superfici di vendita non alimentari di analoga dimensione in essi incluse, il cambiamento della specializzazione merceologica comporta la richiesta di una nuova autorizzazione. Per cambiamento della specializzazione merceologica, oltre al passaggio da alimentare a non alimentare e viceversa, per la quale l'autorizzazione è comunque richiesta, si intende il passaggio da uno all'altro dei gruppi di codici ATECO 91 (vedi Allegato 1) elencati di seguito: 52.32 e 52.33; 52.41 e 52.44; 52.42 e 52.43; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48. L'appartenenza ai diversi codici ATECO 91 è stabilita in base al criterio di prevalenza così come definito dall'Istat.
2. Salvo casi di forza maggiore, se entro due anni dalla data di concessione dell'autorizzazione da parte del Comune competente l'iniziativa commerciale non è entrata in attività, l'autorizzazione decade.

Titolo III

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER I COMUNI

Art. 12

Indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali

1. Nel definire le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale i Comuni perseguono gli obiettivi specifici della promozione delle componenti produttive del territorio, dell'integrazione e riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, del miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva definiti nei punti successivi con riferimento ai diversi ambiti territoriali.
2. Nei centri storici e/o nelle altre aree urbane di consolidata presenza commerciale vanno perseguiti gli obiettivi della riqualificazione e salvaguardia del tessuto urbano di antica origine, del consolidamento e qualificazione della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e di vivibilità dell'area, contribuendo ad eliminare fenomeni di degrado e di abbandono. Per conseguire tali obiettivi si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:
- a) incentivare processi di qualificazione di area volti al rafforzamento della funzione della struttura urbana centrale, la sua dotazione di servizi e di attrezzature in modo da migliorare la vivibilità dei luoghi di aggregazione e l'efficacia delle attività delle imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio di vicinato alimentare e non alimentare puntando a potenziarne l'integrazione e la concentrazione in centri commerciali locali urbani e gallerie commerciali pluripiano, favorendo la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di controllo dei cambi di destinazione d'uso;
 - c) potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di ritrovo e intrattenimento, ristoro e svago, quali ulteriori componenti dell'attrattività dell'area;
 - d) qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche, valorizzando in particolare il ruolo polarizzante dei mercati coperti e di altre aree attrezzate nelle parti attualmente degradate del tessuto urbano centrale e della periferia urbana anche con la funzione di attrazione turistica;
 - e) prevedere l'inserimento di medie e/o grandi strutture, centri commerciali locali urbani e gallerie commerciali pluripiano, di norma nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana, piani di recupero o altri piani urbanistici attuativi o attraverso appositi Progetti di valorizzazione commerciale o di marketing urbano, secondo modalità e in localizzazioni che siano sinergiche con la rete distributiva preesistente;
 - f) favorire l'accessibilità dell'area con i mezzi pubblici e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediativa, realizzando adeguati parcheggi e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo.
3. Nelle aree di consolidata presenza commerciale della periferia urbana, considerate come risorsa indispensabile per il miglioramento della vita sociale dei quartieri e per la prevenzione dei fenomeni di degrado, va perseguito l'obiettivo della qualificazione e del potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei di servizio esistenti. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:
- a) integrare e completare la gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;
 - b) prevedere la presenza di medie strutture di vendita e di centri commerciali locali urbani, privilegiando la razionalizzazione e l'ampliamento di medie strutture esistenti e favorendo in generale operazioni di ammodernamento delle strutture esistenti e comunque l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;

c) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;

d) migliorare l'assetto e l'arredo di piazze, strade commerciali, isole pedonali, ovvero creare nuove aree qualificate di aggregazione urbana e per il commercio su aree pubbliche.

Qualora tali aree di periferia urbana siano invece caratterizzate da rilevanti carenze nella rete di servizi commerciali, si dovrà provvedere alla previsione di aree per la realizzazione di centri commerciali locali urbani, con funzione di servizio di quartiere o interquartiere.

4. Negli ambiti periurbani delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nelle altre aree che si caratterizzano come sistemi urbani complessi di carattere sovra comunale l'obiettivo specifico consiste nella programmazione delle localizzazioni delle aree commerciali integrate e dei parchi commerciali e nella razionalizzazione della presenza e delle possibilità di insediamento delle grandi strutture di vendita di livello inferiore e superiore, avendo come riferimento le abitudini di consumo della popolazione, l'equilibrio dell'assetto territoriale e il contenimento degli impatti socioeconomici e ambientali. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:

a) armonizzare ed eventualmente integrare la presenza di grandi strutture di vendita di livello inferiore e superiore in modo da tendere al riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani da riqualificare;

b) razionalizzare l'accessibilità nelle aree ove si sono insediate grandi strutture commerciali, garantendo la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete degli altri servizi di pubblico interesse;

c) favorire la concentrazione delle grandi e medie strutture di vendita in aree commerciali e parchi commerciali collocate in prossimità dei nodi infrastrutturali che garantiscano condizioni di elevata accessibilità e comunque su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;

d) tenere conto:

- dell'esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;

- della fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell'area interessata;

- dell'esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata, e comunque non inferiore alle prescrizioni contenute nella presente normativa.

5. Nei centri di minore consistenza demografica, in particolare montani o rurali distanti dai maggiori poli di servizi, nonché nelle isole minori l'obiettivo specifico consiste nella creazione di una rete di empori commerciali integrati con essenziali funzioni di presidio e valorizzazione del territorio, perseguendo il mantenimento dei nuclei di servizio esistenti e potenziandoli e la creazione di centri polifunzionali di servizio. Per conseguire tale obiettivo si ritiene necessario porre in essere le seguenti azioni:

a) favorire la persistenza e il consolidamento dei nuclei di servizio, inserendo nuove opportunità urbanistiche volte alla qualificazione della presenza di attività commerciali ed al riequilibrio funzionale dei centri minori;

b) nei casi di carenza di servizi commerciali per i beni di prima necessità prevedere la formazione di servizi commerciali polifunzionali, comprendenti anche altri servizi di pubblica utilità;

c) prevedere aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;

d) consolidare e rafforzare i processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi di promozione e di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione delle produzioni tipiche locali.

6. Nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, vanno favorite da parte dei consorzi, tramite apposite convenzioni, operazioni di riconversione di insediamenti dismessi anche ai fini dell'incremento e della diversificazione dell'offerta commerciale, anche in funzione di una valorizzazione delle produzioni locali, laddove ciò possa avere effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.

Art. 13

Interventi per la valorizzazione commerciale dei centri storici e di altre aree urbane

1. I Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, oltre all'individuazione delle aree destinate all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita sulla base degli indirizzi di cui al precedente articolo 12, al fine di preservare e sviluppare la funzione del commercio nei centri storici ed in altre aree urbane a forte vocazione commerciale, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuovono la realizzazione di Progetti di valorizzazione commerciale, anche di natura urbanistico - edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizio e della ricettività, al rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana di queste aree.

2. I Progetti di valorizzazione commerciale possono essere promossi per le aree del centro storico e/o per altre aree urbane a forte vocazione commerciale che costituiscono veri e propri "centri commerciali naturali". Detti Progetti possono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche i pubblici esercizi, le attività turistico - ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.

3. I Progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere interventi a carattere strutturale, che a titolo esemplificativo possono essere così richiamati:

- a) il censimento degli esercizi commerciali con una consolidata presenza nello stesso settore merceologico e con caratteristiche di pregio;
- b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività commerciali con funzione di "magnete" o il potenziamento di quelle esistenti, privilegiando la formula dei centri commerciali di qualità e delle gallerie commerciali specializzate in modo da riequilibrare la capacità attrattiva dei centri commerciali periferici;
- c) la creazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;
- d) il rifacimento di illuminazione pubblica e ripavimentazione di vie e piazze;
- e) la pedonalizzazione e la restrizione del traffico lungo vie e piazze, contestualmente ad altri interventi sul sistema del traffico urbano;
- f) il miglioramento delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
- g) la realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
- h) la realizzazione di opere di arredo urbano che migliorino l'estetica, l'identità e le capacità di richiamo dell'area interessata;
- i) il recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;
- j) il recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
- k) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere periodico, così come la creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
- l) l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano.

4. Al fine di incentivare gli interventi di carattere strutturale, il miglioramento e l'inserimento di attività commerciali, i Comuni possono prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti.

5. I Comuni, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e dell'artigianato, approvano con apposito atto deliberativo i suddetti Progetti di valorizzazione commerciale, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione, che deve contenere, tra l'altro, anche l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori del progetto, il dettagliato piano finanziario.

6. I Progetti di valorizzazione commerciale possono usufruire di finanziamenti a valere su fondi pubblici (comunitari, nazionali e regionali) all'uopo destinati; è data priorità ai progetti che prevedano valide alternative alle gravitazioni commerciali extraurbane. La Giunta regionale, a tal fine, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi della presente normativa.

Art. 14

Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale

1. I Comuni individuano nei piani regolatori generali gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni urbanistiche o regolamentari di salvaguardia connesse all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in rapporto all'arredo urbano e alla viabilità e mobilità dei consumatori. L'individuazione riguarda le aree dei centri storici o porzioni di esse oppure aree e singoli immobili, anche esterni al centro storico, individuati in relazione agli specifici valori di contesto. Detta individuazione, oltre a singoli esercizi commerciali, può riguardare parti del tessuto commerciale, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico o d'interesse ambientale.

2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:

- a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
- b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche;
- c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo urbano, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi esterni di esercizi commerciali;

d) in casi eccezionali, quando sia giustificato da fattori di tradizione e dal pregio di ambienti e arredi, la vocazione merceologica determinatasi nel tempo tramite accordi tra Comuni e Soprintendenza ai BB.CC.AA.

3. I regolamenti edilizi e di polizia locale stabiliscono norme per la limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità di beni culturali e ambientali e in parti più estese e di particolare pregio di tessuti commerciali, qualora tali attività, per le modalità di esercizio o per le modalità di fruizione, danneggino il valore storico-ambientale della zona considerata.

Art. 15

Metodologia per gli adempimenti dei Comuni

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle presenti direttive regionali.

2. Le indicazioni metodologiche per le operazioni da compiersi da parte dei Comuni sono le seguenti:

- a) un'analisi della rete commerciale in essere, contenente quanto meno la localizzazione e la consistenza di ciascuna media e grande struttura di vendita esistente e la localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato, con particolare riguardo ai centri commerciali naturali;
- b) la valutazione del dimensionamento attuale della rete distributiva comunale, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale, in rapporto alle tendenze demografiche e socio-economiche, con particolare riguardo ai mutamenti nella struttura dei consumi familiari;
- c) una valutazione delle problematiche poste dalla dislocazione attuale della rete commerciale rispetto all'accessibilità (veicolare, ciclabile, pedonale, coi mezzi pubblici) da parte dell'utenza;
- d) un'analisi delle previsioni del P.R.G. o del Programma di Fabbricazione vigenti, comprendente una mappatura delle possibilità d'insediamento di strutture commerciali in termini localizzativi e di dimensionamento quantitativo e delle relative condizioni normative e requisiti d'insediamento;
- e) l'individuazione delle aree urbane centrali di cui al precedente articolo 12, comma 2, comprendenti sia le aree dei centri storici che eventuali altre aree urbane a forte vocazione commerciale;
- f) la formulazione degli orientamenti dell'Amministrazione comunale circa l'evoluzione della rete distributiva nelle diverse parti del territorio comunale, con particolare riguardo al centro storico e alle altre aree urbane a forte vocazione commerciale individuate, le possibilità d'insediamento di medie strutture di vendita e le aree suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita o aree commerciali integrate;
- g) la riformulazione delle norme dello strumento urbanistico generale riguardanti i tipi d'uso commerciali e relativi standard e requisiti d'insediamento, per adeguarla alla casistica delle tipologie, di merceologie, di forme di aggregazione e agli indirizzi e requisiti di insediamento contenuti nel presente provvedimento;
- h) la riformulazione delle norme urbanistiche relative alle zone di possibile insediamento di attività commerciali, con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, per adeguarle agli orientamenti dell'Amministrazione comunale di cui alla precedente lettera f) e agli indirizzi e requisiti di cui al presente provvedimento;
- i) l'eventuale individuazione di nuove opportunità urbanistiche ove ammettere l'insediamento delle diverse tipologie di attività commerciali.

3. In linea di indirizzo, nello strumento urbanistico generale, il commercio di vicinato sarà considerato una delle destinazioni d'uso ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e miste e, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare.

Le medie strutture di vendita saranno invece di norma una delle destinazioni ammesse nelle zone urbane a carattere misto, consolidate o da riqualificare, ma possono anche essere individuate in zone per nuovi insediamenti e in zone specialistiche (del tipo sottozona D3).

Le grandi strutture di vendita saranno di norma collocate o realizzabili in zone specialistiche (del tipo sottozona D3) e nei poli funzionali di tipo specialistico (quali centri commerciali all'ingrosso, centri interscambio merci, centri fieristici, ecc.).

4. Al fine di evitare il crearsi di situazioni di monopolio sul mercato immobiliare e di contrastare il formarsi di rendite di posizione, il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e di grandi strutture di vendita dovrà comunque essere sempre superiore al numero delle strutture distributive effettivamente attivabili.

5. Qualora l'individuazione delle aree per le tipologie di insediamenti commerciali di cui sopra avvenga nell'ambito di aree già a destinazione commerciale o compatibili con la destinazione del commercio al dettaglio contenute nello strumento urbanistico generale vigente, la documentazione da trasmettere all'Assessore per il territorio e l'ambiente è costituita da una relazione illustrativa comprendente le

indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al precedente comma 2 ed il testo delle modifiche o integrazioni della normativa dello strumento urbanistico generale vigente di cui alle lettere g) ed h) del precedente comma 2. Nel caso in cui dette operazioni di individuazione delle aree per insediamenti commerciali investano anche aree precedentemente non classificate o non compatibili per la destinazione d'uso commerciale la relazione illustrativa di cui sopra dovrà comprendere anche le problematiche di cui alla lettera i) del precedente comma 2 e relativa modifica normativa e cartografica delle destinazioni d'uso.

Art. 16

Dotazioni di parcheggi pertinenziali; disciplina delle aree di sosta

1. Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml. 2,5 x 4,8.

La superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

2. Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune. I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita.

Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

3. Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali. I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G.

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni interrato e/o pluripiano, le quali rendano minima l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata.

Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi di pianura.

4. Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, rispettando comunque i seguenti valori minimi:

a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;

b) medie strutture di vendita alimentari o miste: va richiesta una dotazione di mq. 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

c) medie strutture di vendita non alimentari: va richiesta una dotazione di mq. 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore ai 5.000 mq.: va richiesta una

dotazione di mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

f) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: va richiesta una dotazione di mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella riportata alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui sopra;

- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento.

Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte da norme statali e regionali.

La disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima.

5. Casi di possibile riduzione delle dotazioni di parcheggio. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione ed al consolidamento della rete distributiva preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni di parcheggio pertinenziale inferiori a quelle indicate al precedente comma 4 nei soli seguenti casi:

a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui al precedente articolo 13, qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio di destinazione d'uso. Le dotazioni di cui al precedente comma 4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata;

c) nel caso la realizzazione di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale determini dei flussi di traffico aggiuntivo.

Nei casi delle lettere a), b) e c) sopra indicati il Comune può richiedere in alternativa la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzazione di opere di arredo urbano ed al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale.

6. Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita.

7. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.

Detta area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

8. Regolamentazione delle aree di sosta. I Comuni, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, disciplinano l'orario di carico e scarico delle merci nell'ambito dei centri storici, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico.

I Comuni, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, devono considerare che per la vitalità del commercio nei centri storici e nei luoghi del commercio in generale deve essere privilegiata la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per breve durata. In tali ambiti territoriali le medie e grandi strutture di vendita devono dimostrare la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già operanti.

in alternativa il Comune, nei propri strumenti urbanistici generali e particolareggiati, deve prevedere apposita normativa per la monetizzazione, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alle zone di prevalente insediamento commerciale.

Art. 17

Verifiche di impatto sulla viabilità

1. L'approvazione dei progetti, ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, nonché il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, estensione di settore merceologico per esercizi commerciali e centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq., sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.
2. I progetti e le domande di autorizzazioni commerciali devono essere accompagnati da idoneo studio sulla viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati:
 - a) il movimento indotto dei veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;
 - b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo, convenzionalmente, un flusso viario, in ore di punta, pari a 1,2 volte la capienza del parcheggio (di dimensione conforme ai requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2), sia in entrata che in uscita;
 - c) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore (depurato dalle stagionalità) stimato tra le ore 18 e le ore 19 del venerdì e del sabato;
 - d) l'organizzazione e la portata degli accessi.

Allegato n. 2

CODICI ATECO RILEVANTI AI FINI DI QUANTO STABILITO DAGLI ARTICOLI 7 E 11 DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- 52.11: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con presenza di prodotti alimentari e bevande
- 52.12: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
- 52.21: Commercio al dettaglio di frutta e verdura
- 52.22: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne
- 52.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- 52.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci
- 52.25: Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra e altre bevande)
- 52.26: Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio
- 52.27: Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
- 52.31: Farmacie
- 52.32: Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- 52.33: Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria
- 52.41: Commercio al dettaglio di tessili
- 52.42: Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento
- 52.43: Commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio
- 52.44: Commercio al dettaglio di mobili e di articoli d'illuminazione
- 52.45: Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori
- 52.46: Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro
- 52.47: Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
- 52.48: Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati.

Allegato n. 3

DELIBERA-TIPO RELATIVA AI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28.

Il Consiglio comunale

Visto l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che prevede che il Comune, sulla

base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 5 della legge medesima, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adottati, entro il termine di 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio", in particolare l'articolo 5 contenente i criteri e gli obiettivi della programmazione della rete distributiva e l'articolo..... del decreto del Presidente della Regione n. del

Rilevata l'opportunità di stabilire un quadro di riferimento ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento di superficie, l'estensione di settore merceologico e il trasferimento di sede di medie strutture di vendita;

Preso atto del parere espresso dalle organizzazioni di tutela dei consumatori e dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio in occasione dell'incontro avvenuto in data presso; (ovvero tramite nota di risposta alla richiesta formulata dal Comune in data);

Vista l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio comunale competente;

Con voti.....

Delibera

7. I criteri di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita previsti dall'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito del territorio comunale si ispirano ai seguenti principi:

- perseguire un processo di modernizzazione del sistema distributivo locale;
- assicurare garanzie di concorrenzialità tra le diverse forme distributive;
- mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità;
- promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse parti del territorio comunale;
- svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese commerciali, stante il loro grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello sviluppo dell'occupazione di manodopera locale.

8. L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori merceologici, l'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale sulla base dei criteri di cui al presente atto deliberativo. I settori merceologici di riferimento sono i seguenti:

a) Settore alimentare

III - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa;

b) Settore non alimentare

III - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature;

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita sia necessario l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività facendo riferimento in ciascuna delle due istanze alla domanda collegata.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti per i quali esiste regolare certificato di usabilità e l'insediamento dell'attività commerciale non richiede modifiche alla destinazione d'uso dei locali e/o opere edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti sopra elencati.

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

9. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita è subordinato:

a) alla presentazione della domanda per medie strutture di vendita su appositi modelli ministeriali denominati "Mod. COM 2" e "Mod. COM 3", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni;

b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa nel suo complesso, da allegare al modello ministeriale di cui sopra;

c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2, e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla d'uso ed ai regolamenti edilizi;

e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;

f) al rispetto del regolamento comunale d'igiene.

Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato:

a) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia;

b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita;

c) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a parcheggio distinte per classi di veicoli (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

10. A tale fine il progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto;

b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali e merceologiche, indicazione della superficie di vendita complessiva, ecc.);

c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta eventualmente in alimentare e non alimentare, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico;

d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per classi di veicolo (autoveicoli; motoveicoli; cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

Al progetto tecnico illustrativo devono inoltre essere allegati (in duplice copia):

a) planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa al lay-out delle diverse zone d'intervento (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi);

b) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;

c) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione;

d) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria esistente e di progetto, dei flussi di traffico esistenti e prevedibili a medio termine, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo, nonché la previsione dei flussi di traffico previsti a seguito dell'apertura della nuova struttura distributiva ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento.

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi.

11. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo raggruppamento merceologico e tipologia dimensionale, nonché relative ad un medesimo ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre il 70° (settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento. L'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.

Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune e nella stessa area territoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è concessa prioritariamente:

a.1) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti nel

medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado.

In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al presente decreto;

b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

c) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2);

e) nuova apertura di media struttura.

In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

11. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione:

a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. (in caso di Comune avente una popolazione superiore a 100.000 abitanti) ovvero a 1.000 mq. (in caso di Comune con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti) ovvero a 600 mq. (in caso di Comune con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti);

b) all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a).

Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e siano operanti nello stesso Comune;

3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;

4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati per gli esercizi di vicinato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o concentrati ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore ai predetti limiti.

In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento.

12. L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di cui all'allegato della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova apertura e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.

Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Allegato n. 4

NORME SUL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28.

Il Consiglio comunale

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che stabilisce che il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

Rilevato che in tale provvedimento deve essere stabilito il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

Preso atto che detto provvedimento deve inoltre contenere tutte le altre norme che siano atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Rilevata l'opportunità di provvedere in modo da stabilire le regole in base alle quali ricevere, istruire e decidere sulle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate a seguito della entrata in vigore delle norme in tale campo contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio";

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998 e l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1999, n. 28;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente;

Con voti

Delibera

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda corredata delle informazioni contenute nella modulistica (Mod. COM. 2 - Mod. COM. 3) di cui all'allegato B e C della deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni Enti locali ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni. La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla circolare del Ministero dell'Industria e commercio n. 3465/C del 25 giugno 1999 recante "Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

2. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione comunale nei casi di:

- nuovo esercizio;
- concentrazione di esercizi preesistenti;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20 % della superficie occupata;
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.

Il procedimento amministrativo di:

- ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;
- sub ingresso nella titolarità dell'esercizio;
- riduzione di superficie di vendita;
- riduzione di settore merceologico;
- cessazione di attività

relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio attività economiche.

3. Le domande o le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

4. Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione, sarà inviata al soggetto interessato da parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del procedimento recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento.

5. Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento.

Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

Nei caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il Dirigente del servizio comunale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego.

Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione, l'attività potrà essere iniziata decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

7. La domanda, completa delle informazioni contenuta nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.

8. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

9. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

10. L'interessato può iniziare a svolgere l'attività:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) venga a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

11. Il dirigente del servizio comunale competente, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività.

12. Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. del, previo esame contestuale della pratica da parte della Conferenza dei servizi attività economiche, ambiente, urbanistica ed edilizia privata del Comune con le modalità di cui all'articolo.... della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, convocata dal responsabile del procedimento.

Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri servizi dell'Amministrazione comunale e/o di enti esterni alla stessa, i medesimi potranno essere convocati a partecipare alla riunione della conferenza dei servizi.

Dei lavori della conferenza dei servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.

(N.B. La previsione dell'istituzione della conferenza di servizi è da valutare da parte delle singole amministrazioni comunali in relazione alle proprie esigenze organizzative).

Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo..... della legge regionale n.

c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali di cui all'art. 3, comma 2, e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla d'uso ed ai regolamenti edilizi;

e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;

f) al rispetto del regolamento comunale d'igiene.

Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato:

a) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia;

b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita;

c) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a parcheggio distinte per classi di veicoli (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

10. A tale fine il progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto;

b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali e merceologiche, indicazione della superficie di vendita complessiva, ecc.);

c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta eventualmente in alimentare e non alimentare, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico;

d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per classi di veicolo (autoveicoli; motoveicoli; cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

Al progetto tecnico illustrativo devono inoltre essere allegati (in duplice copia):

a) planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa al lay-out delle diverse zone d'intervento (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi);

b) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;

c) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione;

d) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria esistente e di progetto, dei flussi di traffico esistenti e prevedibili a medio termine, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo, nonché la previsione dei flussi di traffico previsti a seguito dell'apertura della nuova struttura distributiva ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento.

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi.

11. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo raggruppamento merceologico e tipologia dimensionale, nonché relative ad un medesimo ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre il 70°(settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento. L'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.

Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune e nella stessa area territoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è concessa prioritariamente:

a.1) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti nel

medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado.

In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al presente decreto;

b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

c) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2);

e) nuova apertura di media struttura.

In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

11. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione:

a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. (in caso di Comune avente una popolazione superiore a 100.000 abitanti) ovvero a 1.000 mq. (in caso di Comune con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti) ovvero a 600 mq. (in caso di Comune con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti);

b) all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a).

Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e siano operanti nello stesso Comune;

3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;

4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati per gli esercizi di vicinato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o concentrati ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore ai predetti limiti.

In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento.

12. L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di cui all'allegato della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova apertura e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.

Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Allegato n. 4

NORME SUL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28.

Il Consiglio comunale

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che stabilisce che il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

Rilevato che in tale provvedimento deve essere stabilito il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

Preso atto che detto provvedimento deve inoltre contenere tutte le altre norme che siano atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; #

Rilevata l'opportunità di provvedere in modo da stabilire le regole in base alle quali ricevere, istruire e decidere sulle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate a seguito della entrata in vigore delle norme in tale campo contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio";

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998 e l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1999, n. 28;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente;

Con voti

Delibera

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda corredata delle informazioni contenute nella modulistica (Mod. COM. 2 - Mod. COM. 3) di cui all'allegato B e C della deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni Enti locali ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni. La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 3465/C del 25 giugno 1999 recante "Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

2. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione comunale nei casi di:

- nuovo esercizio;
- concentrazione di esercizi preesistenti;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20 % della superficie occupata;
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.

Il procedimento amministrativo di:

- ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;
- sub ingresso nella titolarità dell'esercizio;
- riduzione di superficie di vendita;
- riduzione di settore merceologico;
- cessazione di attività

relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio attività economiche.

3. Le domande o le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

4. Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione, sarà inviata al soggetto interessato da parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del procedimento recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento.

5. Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento.

Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il Dirigente del servizio comunale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego.

Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione, l'attività potrà essere iniziata decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

7. La domanda, completa delle informazioni contenuta nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.

8. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

9. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

10. L'interessato può iniziare a svolgere l'attività:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione;

- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) venga a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

11. Il dirigente del servizio comunale competente, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività.

12. Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. del, previo esame contestuale della pratica da parte della Conferenza dei servizi attività economiche, ambiente, urbanistica ed edilizia privata del Comune con le modalità di cui all'articolo.... della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, convocata dal responsabile del procedimento.

Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri servizi dell'Amministrazione comunale e/o di enti esterni alla stessa, i medesimi potranno essere convocati a partecipare alla riunione della conferenza dei servizi.

Dei lavori della conferenza dei servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.

(N.B. La previsione dell'istituzione della conferenza di servizi è da valutare da parte delle singole amministrazioni comunali in relazione alle proprie esigenze organizzative).

Il presente atto deliberativo, stante i requisiti d'urgenza, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo..... della legge regionale n.

DECRETO PRESIDENZIALE 26 luglio 2000

G.U.R.S. 25 agosto 2000, n. 39

Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e, in particolare, l'art. 9, comma 5, che demanda al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di adottare, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 198 dell'11 luglio 2000;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Considerato che occorre provvedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, sono emanate le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, art. 9, comma 5, di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 luglio 2000.

CAPODICASA

Allegato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni che seguono, adottate in attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 28/99, disciplinano, al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, ai sensi del titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e come specificato all'art. 9, commi 3 e 4, della legge regionale n. 28/99:

- a) la modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita;
- b) le procedure istruttorie preliminari alla convocazione della conferenza di servizi, come definitiva al successivo art. 2;
- c) i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita;
- d) le modalità di partecipazione alla conferenza;
- e) le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

- a) per responsabile del procedimento, il dipendente, individuato dall'amministrazione comunale nel proprio organico, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi;
- b) per rappresentante delle amministrazioni partecipanti, colui che è formalmente legittimato a deliberare in nome e per conto dell'amministrazione convocata;
- c) per relatore tecnico, colui o coloro che sono incaricati dall'amministrazione di appartenenza di redigere una relazione tecnica istruttoria per ciascuna delle valutazioni di settore afferenti alla richiesta di autorizzazione;
- d) per rappresentanti dei comuni contermini, i rappresentanti dei comuni direttamente confinanti con il comune procedente alla conferenza di servizi;
- e) per rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, i rappresentanti designati dalle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del

commercio più rappresentative a livello regionale;

f) per legge regionale, la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 3

Soggetti partecipanti alla conferenza di servizi

1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre al comune procedente, la Provincia regionale, la Camera di commercio e la Regione.
2. Per la Regione è legittimato a partecipare l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ovvero un suo delegato; per la Provincia regionale, il presidente della giunta provinciale o un suo delegato; per la Camera di commercio, il presidente o un suo delegato; per il Comune procedente il sindaco o un suo delegato.
3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia regionale, Camera di commercio e Comune potrà essere accompagnato da relatori tecnici, i quali non hanno, però, diritto di voto.
4. Alla riunione della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto:
 - a) i sindaci dei comuni contermini o loro delegati;
 - b) i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale, individuati ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4

Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), possono partecipare a titolo consultivo alla conferenza di servizi le organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, ovvero operanti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana da almeno due anni prima della pubblicazione della legge regionale.
2. I soggetti di cui al comma precedente faranno pervenire richiesta di accreditamento presso la conferenza di servizi all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca trasmetterà ai comuni le istanze di accreditamento di cui al comma 2, previa verifica dei requisiti richiesti dal comma 1.
4. Possono partecipare alla conferenza di servizi, senza obbligo di invito, anche associazioni e organizzazioni non rientranti fra quelli di cui al comma 1, purché dimostrino di avere un interesse alla partecipazione alla conferenza.
5. E' consentita una dichiarazione congiunta di due o più organizzazioni o associazioni dalla quale risulti l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento.
6. La procedura di cui ai commi precedenti viene attivata per una sola volta per ciascun periodo di validità della programmazione della rete distributiva, di cui all'art. 5 della legge regionale.

Art. 5

Istanza di autorizzazione

1. Il richiedente presenta al comune, competente per territorio, istanza di autorizzazione utilizzando allo scopo l'apposita modulistica che sarà approvata con separato provvedimento.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede per l'eventuale priorità il timbro dell'ufficio postale accettante, ovvero a mano: in quest'ultimo caso l'ufficio comunale competente a ricevere l'istanza rilascia ricevuta con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione.
3. Copia della superiore istanza e della relativa documentazione di cui al successivo art. 6, dovrà essere trasmessa a cura del richiedente nel medesimo giorno anche all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché alla Provincia regionale e alla Camera di commercio competenti per territorio.
4. Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale:
 - a) il settore o i settori merceologici;
 - b) il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale;
 - c) l'ubicazione dell'esercizio;
 - d) la superficie di vendita dell'esercizio;
 - e) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera b) è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.
6. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 6

Documentazione

1. All'istanza di autorizzazione presentata al comune competente per territorio, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) uno studio d'impatto avente i contenuti di cui alle direttive di attuazione dell'art. 5 della legge regionale;
 - b) documentazione cartografica: planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa alle diverse zone d'intervento interessate al progetto (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi); un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione degli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela; un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate alla domanda di autorizzazione;
 - c) documentazione necessaria per ottenere il rilascio della concessione edilizia con le modalità e formalità richieste in base all'ordinamento comunale, tranne nel caso di cui al successivo comma 2, lettera a), ovvero quantomeno copia del progetto tecnico di massima, contenente, tra l'altro la documentazione cartografica di cui alla precedente lettera b).
2. All'istanza deve essere, altresì, allegata, anche sotto forma di autorizzazione, la seguente documentazione:
- a) dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commerciale in oggetto, qualora il richiedente ne sia già in possesso;
 - b) ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo rispetto all'istanza di autorizzazione;
 - c) ogni atto utile a dimostrare il possesso delle condizioni ai fini delle priorità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale.
3. La documentazione di cui al comma 1, lettera c), e comma 2 va prodotta in copia unica; la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) va prodotta in triplice copia con specifico riferimento ad elaborati non riproducibili nei consueti formati A4 o A3.

Art. 7

Adempimenti regionali

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, fissa la data di svolgimento della conferenza di servizi entro i termini di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale, e comunque, non prima di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune competente, il quale provvederà, senza indugio, a convocare la conferenza di servizi nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 9.

Art. 8

Adempimenti comunali

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, comunica all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, anche tramite fax, la data di ricevimento della stessa istanza.
2. Il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, provvede ai seguenti adempimenti:
- a) verifica la sussistenza dei requisiti essenziali richiamati dall'art. 5, comma 4 e della sottoscrizione dell'istanza;
 - b) accerta la completezza della documentazione di competenza comunale e provvede alla relativa trasmissione agli uffici comunali di settore;
 - c) qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione di cui all'art. 6, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il 30° giorno successivo alla richiesta. Il responsabile del procedimento, una volta acquisita la documentazione integrativa, convoca la conferenza di servizi, con le modalità di cui al successivo art. 9, previi accordi con i rappresentanti della Regione, della Provincia regionale e della Camera di commercio.
3. La richiesta di cui alla precedente lettera c) interrompe i termini di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale. Il termine di 60 giorni comincerà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della

documentazione richiesta. Copia di tale documentazione dovrà essere contestualmente trasmessa all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, alla Provincia regionale e alla Camera di commercio. ¶

4. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'interruzione dei termini all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale fisserà la nuova data di convocazione della conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui all'art. 7, successivamente al ricevimento della comunicazione dal comune di cui al precedente comma.

Art. 9

Convocazione della conferenza

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di fissazione della data della conferenza di servizi, provvede immediatamente alla convocazione della stessa.

2. Il responsabile del procedimento dovrà tenere a disposizione dei componenti la conferenza di servizi di cui all'art. 3, nei dieci giorni antecedenti la data di convocazione della conferenza medesima, l'istanza, nonché la documentazione allegata e le conclusioni istruttorie cui è pervenuto lo stesso responsabile del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi a mezzo fax indirizzato a tutti i soggetti partecipanti di cui all'art. 3.

4. Le spese relative allo svolgimento della conferenza di servizi sono a carico degli enti partecipanti.

5. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche nei confronti degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 10

Svolgimento della conferenza

1. La conferenza di servizi si svolge in pubblica seduta ed è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti tra cui il rappresentante della Regione. La conferenza si chiude con la sottoscrizione del processo verbale della seduta da parte dei rappresentanti di cui all'art. 9, comma 3, della legge.

2. Il rappresentante del comune ricopre la carica di presidente della conferenza.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione comunale precedente.

4. Il presidente della conferenza verifica la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

5. La conferenza di servizi, acquisiti gli atti di rito, si svolge con le seguenti modalità:

a) i rappresentanti delle amministrazioni presenti esprimono la propria valutazione, anche sulla base delle illustrazioni dei relatori tecnici;

b) i soggetti partecipanti a norma dell'art. 3 possono intervenire al termine dell'illustrazione delle superiori relazioni;

c) esaurita la discussione, la conferenza delibera in merito nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 11, con decisione motivata.

Art. 11

Deliberazione della conferenza di servizi

La deliberazione della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione commerciale è adottata a maggioranza dei componenti; si considera acquisto l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

La deliberazione, che deve essere adottata entro 90 giorni dalla convocazione della conferenza, costituisce il presupposto del rilascio delle relative autorizzazioni commerciali.

Se entro 120 giorni dalla convocazione della conferenza di servizi non viene comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono ritenersi accolte così come previsto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale.

Art. 12

Processo verbale

1. Le operazioni di svolgimento della conferenza di servizi devono essere verbalizzate in apposito processo verbale, redatto dal segretario.

2. Dal processo verbale di cui al comma 1 devono risultare:

a) l'indicazione dei rappresentanti delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria nonché degli altri soggetti convocati o presenti senza convocazione, con menzione della relativa presenza, ovvero assenza, e degli eventuali supplenti;

b) l'oggetto in riferimento al quale la conferenza è stata convocata;

c) il contenuto degli interventi dei rappresentanti a partecipazione obbligatoria;

d) le eventuali osservazioni dei soggetti partecipanti a titolo consultivo;

- e) le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - f) l'allegazione degli atti di legittimazione di ciascun rappresentante dei soggetti partecipanti;
3. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria.

Art. 13

Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

In caso di esito positivo della conferenza, il comune provvede al rilascio della richiesta autorizzazione, sulla base della deliberazione della conferenza di servizi nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale.

Il responsabile del procedimento provvede, altresì, alla tempestiva comunicazione del provvedimento, sia esso positivo ovvero negativo al richiedente.

Il provvedimento di cui al precedente comma 2 va trasmesso per estratto alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Copia del processo verbale nonché del provvedimento di accoglimento o diniego dell'autorizzazione commerciale viene inviata dal responsabile del procedimento a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza.

Art. 14

Accesso alla documentazione

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi.

2. A tale scopo, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione comunale competente non disponga diversamente, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza presso l'ufficio comunale che ha proceduto all'indizione della conferenza.

3. L'istanza deve contenere o comunque rendere evidenti le generalità del richiedente, nonché le motivazioni della richiesta e tutte le possibili indicazioni utili ad un celere reperimento del documento.

4. Il responsabile del procedimento, valutate le motivazioni dell'istanza, invita i richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a prendere visione della documentazione afferente allo specifico procedimento nonché, se richiesto, ad estrarne copia.

Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in un fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.

6. Il responsabile del procedimento nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dall'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 15

Istituzione di una commissione di esperti per il monitoraggio dell'attività delle conferenze di servizi

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca costituisce presso il proprio Assessorato una commissione di esperti incaricata di esaminare l'attività e le risultanze delle conferenze di servizi. La commissione resta in vigore per 2 anni e potrà essere prorogata con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la commissione di cui al presente articolo presenta una relazione in cui valuta la coerenza delle valutazioni effettuate nel semestre precedente dalle conferenze di servizi. La relazione è resa pubblica.

3. La commissione di esperti è composta da 5 membri, uno dei quali eletto presidente. I membri della commissione sono scelti tra personalità che abbiano competenze giuridiche e commerciali e che non ricoprano incarichi presso enti, istituzioni o aziende che possano configurare un conflitto di interessi.



COMUNE DI VILLALBA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

AREA III[^]

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

Ufficio Commercio

PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DEL SETTORE COMMERCIALE

Allegati:



RELAZIONE



TAVOLA 1 - Zonizzazione del centro urbano

Adottato con Deliberazione Consiliare n. ____ del _____

Villalba, li

30 MAG. 2012

Il Responsabile dell'Area III[^]

(Arch. Luigi Schifano)



Visto: Il Sindaco


(Geom. Alessandro Plumeri)



Visto: Il Commissario ad Acta

(Dott. Domenico Di Mare)


INDIVIDUAZIONE ZONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMMERCIALI



Zona "A" ————— delimitazione della Zona "A"



Zona "B" delimitazione della Zona "B"



Zona oggetto dei piani particolareggiati già approvati
 $C_O, C_N, C_M, C_L, C_I, C_F, C_E, C_Q, C_C, C_A, C_B.$

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ ai
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia